SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 agosto 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 6 marzo 2018.

Approvazione dell'Accordo di delega all'American bureau of Shipping dei compiti di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della «Convenzione Ballast Water».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI, IL TRASPORTO MARITTIMO
E PER LE VIE D'ACQUA INTERNE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Legge finanziaria 2008»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista la Convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi, adottata a Londra il 13 febbraio 2004, di seguito denominata «Convenzione»;

Visto il decreto interdirettoriale 16 giugno 2010, così come modificato dal decreto interdirettoriale 20 marzo 2012 «Procedure nazionali per il rilascio della Certificazione di Tipo Approvato per impianti di trattamento dell'acqua di zavorra prodotti da aziende italiane»;

Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) per la gestione dell'acqua di zavorra e lo sviluppo dei piani per la gestione delle acque di zavorra «Guidelines for ballast water management and development of ballast water management plans (G4)» adottate con la risoluzione MEPC.127(53) e successive modifiche adottate dall'IMO;

Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) sulla valutazione del Rischio «Guidelines for risk assessment under regulation A-4 of the BWM Convention (G7)» adottate con la risoluzione MEPC.162(56);

Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi «Guidelines for approval of ballast water management systems - (G8)» adottate con la risoluzione MEPC.174(58);

Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi «2016 Guidelines for approval of ballast water management systems - (G8)» adottate con la risoluzione MEPC.279(70);

Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi che impiegano sostanze attive, «Procedure for approval of ballast water management systems that make use of Active Substances - (G9)» adottate con la risoluzione MEPC.169(57);

Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

Vista la circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 relativa a «Minimum Standards for Recognized Organizations acting on behalf of the Administration»;

Considerato che l'American Bureau of Shipping è organismo autorizzato e affidato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, come modificata dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE;

Considerato che l'American Bureau of Shipping, già autorizzato e affidato, è in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed organizzativi necessari allo svolgimento dei compiti delegati dal presente Accordo;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti deve assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, il corretto adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in materia di tutela dell'ambiente;

Ritenuto necessario da parte dell'Amministrazione, nelle more della conclusione dell'*iter* di ratifica da parte dell'Italia, definire e delegare agli organismi autorizzati e affidati alcune attività previste nell'ambito di applicazione della Convenzione stessa, al fine di consentire nei tempi necessari le attività propedeutiche e gli adeguamenti tecnici sostanziali dell'armamento navale nazionale;

Vista l'istanza dell'American Bureau of Shipping per l'autorizzazione alla certificazione delle navi in ottemperanza ai requisiti della Convenzione, pervenuta in data 6 ottobre 2017 e registrata con prot. MATTM PNM0021359;

Decreta:

Art. 1.

L'American Bureau of Shipping è autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonché al rilascio stesso, per conto dell'Amministrazione, delle certificazioni in materia di sistemi di controllo e gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti, applicati alle navi con stazza lorda pari o superiore a 400 GT, in attuazione e in conformità con la Convenzione. Fino alla ratifica della Convenzione l'American Bureau of Shipping è autorizzato a rilasciare un attestato di conformità.

Art. 2.

Le modalità e le condizioni di svolgimento dei compiti di certificazione statutaria di cui all'art. 1 sono specificate nell'accordo, sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'organismo American Bureau of Shipping, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il regime, atto a garantire il rispetto delle disposizioni applicabili della Convenzione, delle navi di stazza lorda inferiore alle 400 GT, è rinviato ad ulteriori atti e provvedimenti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2018

Il direttore generale
per la protezione della natura
e del mare
GIARRATANO

Il direttore generale per la vigilanza
sulle autorità portuali,
le infrastrutture portuali,
il trasporto marittimo
e per le vie d'acqua interne
COLETTA

ALLEGATO

ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA, PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA, COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA GESTIONE E CONTROLLO DEI SEDIMENTI E DELLE ACQUE DI ZAVORRA DELLE NAVI (CONVENZIONE BALLAST WATER) TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANISMO RICONOSCIUTO AMERICAN BUREAU OF SHIPPING

Premessa

1. Il presente accordo viene stipulato in conformità alla normativa nazionale vigente ed è stato predisposto sulla base del Modello di cui alla Circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307, in ottemperanza a quanto previsto dalle seguenti Risoluzioni IMO e relativi allegati:

- A.739(18) "Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni", come emendata dalla Risoluzione MSC.208(81);
- A.789(19) "Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione";
- A.1070(28) "Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO";
- Codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013 ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.

2. Il presente accordo è valido tra l'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Stipulano il presente accordo:

- per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la dott.ssa Maria Carmela Giarratano, dirigente generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Direttore della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare;
- per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Arch. Mauro Coletta, dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di Direttore della Direzione Generale per la vigilanza delle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

- per conto dell'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping, l'Ing. Paolo Puccio, Country Manager di ABS Italy, il quale agisce in base alla Procura speciale del 13 marzo 2017 da parte di Richard David Pride, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ABS Italy, delegato con Power of Attorney del 22 febbraio 2016 da Christopher J. Wiernicki, Chairman President Chief Executive Officer dell'American Bureau of Shipping.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di seguito sono indicati per brevità "Amministrazione", l'American Bureau of Shipping di seguito è indicato per brevità "ABS", mentre la Convenzione Internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi, fatta a Londra nel 2004, di seguito è denominata per brevità "Convenzione".

4. L'ABS è organismo riconosciuto conformemente al Regolamento (CE) n. 391/2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi.

5. L'ABS è stato già autorizzato all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonché al rilascio, per conto dell'Amministrazione, dei certificati di cui all'articolo 1 lettera a) del decreto legislativo 14 giugno 2011 n.104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190.

6. All'ABS sono stati già affidati i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei certificati di legge di cui all'articolo 1 lettera b) del decreto legislativo 14 giugno 2011 n.104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190.

7. Il presente accordo è composto da 14 articoli e da n. 1 allegato, che costituisce parte integrante dell'accordo stesso.

Articolo 1. - Finalità dell'accordo

1.1 La finalità del presente accordo è quella di autorizzare l'ABS allo svolgimento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonché in seguito alla ratifica, al rilascio stesso per conto dell'Amministrazione delle certificazioni delle navi registrate in Italia, previste dalla Convenzione.
1.2 Fino alla ratifica della Convenzione l'ABS è autorizzato a rilasciare un attestato di conformità.
1.3 Il presente accordo definisce l'ampiezza, i termini, le condizioni e i requisiti della suddetta autorizzazione concessa all'ABS.

Articolo 2. – Condizioni generali

2.1 I compiti autorizzati dall'Amministrazione all'ABS comprendono le seguenti attività per le navi che ricadono nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3 della Convenzione con stazza lorda pari o superiore a 400 GT:

a) l'ispezione e controllo delle navi, registrate in Italia e classificate con l'ABS, al fine di verificarne la conformità ai requisiti della Convenzione, unitamente ai successivi emendamenti, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall' "International Maritime Organization" (IMO);

b) l'esecuzione delle visite a bordo delle navi di cui alla precedente lettera a), il rilascio e il rinnovo del certificato denominato "International Ballast Water Management Certificate", in conformità ai requisiti della Convenzione, unitamente alle disposizioni nazionali, alle linee guida emanate dall'International Maritime Organization (IMO) e ai successivi emendamenti;

c) l'esecuzione delle visite intermedie, annuali ed addizionali a bordo delle navi come sopra definite alla lettera a) e il rilascio, per conto dell'Amministrazione, del relativo certificato "International Ballast Water Management Certificate";

d) la verifica e l'approvazione dei piani e manuali per la gestione dell'acqua di zavorra in conformità ai requisiti della Convenzione, unitamente alle disposizioni nazionali, alle linee guida emanate dall'International Maritime Organization (IMO) e ai successivi emendamenti;

e) la richiesta alla nave ispezionata di conformarsi ai requisiti della Convenzione e di applicare le opportune misure correttive qualora la gestione dell'acqua di zavorra non sia ad essi conforme.

2.2 I compiti autorizzati comprendono anche la validazione di piani, manuali, disegni, etc., in conformità alla Convenzione e alle linee guida dell'IMO, nella loro versione aggiornata, nonché eventuali istruzioni aggiuntive dell'Amministrazione competente, correlati al rilascio della certificazione, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'Amministrazione. Al fine di poter svolgere tali attività complementari, l'ABS dovrà adempiere agli obblighi di informazione di cui al punto 1.1.4 allegato 1 del presente accordo.

2.3 L'ABS, nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al punto 2.1 del presente accordo, si impegna a cooperare con gli Ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per conto dell'Amministrazione, la rettifica, laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarità accertate nonché a effettuare le visite imposte in caso di fermo nave, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164 o nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle navi nazionali e a riferire all'Amministrazione.

2.4 Qualora una nave in navigazione internazionale, registrata in Italia e in classe con l'ABS, sia fermata in un porto estero, l'Amministrazione intraprenderà un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito di un controllo dello Stato di approdo, al fine di chiarirne la natura,

anche con riferimento ad eventuali responsabilità dell'organismo stesso, ferme restando le attività previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164.

2.5 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dall'ABS sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati dall'Amministrazione, a condizione che l'ABS operi in conformità con quanto previsto dalla Convenzione, in accordo con le seguenti Risoluzioni dell'International Maritime Organization (IMO):

- A.739(18) "Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni";
- A.789(19) "Specificazione sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione";
- A.1070(28) "Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO";
- Codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013 a eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.

2.6 La concessione da parte dell'Amministrazione, su istanza dell'ABS, di eventuali ulteriori autorizzazioni che non rientrano tra quelle previste dal presente accordo, finalizzate ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi derivati dalla Convenzione, è valutata da parte dell'Amministrazione caso per caso e concordata con l'organismo stesso. Tali autorizzazioni all'organismo saranno introdotte mediante un atto integrativo del presente accordo.

2.7 L'ABS si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse.

2.8 L'ABS ha una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.

Articolo 3. – Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni

3.1 L'ABS riconosce che l'interpretazione della Convenzione, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzione dei requisiti richiesti da detta Convenzione sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione ove necessario.

3.2 Nel caso in cui, taluni dei requisiti della Convenzione non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori dell'ABS, informandone tempestivamente l'Amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave può procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza e alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi e senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.

Articolo 4. – Informazioni e contatti

4.1 L'ABS riferisce all'Amministrazione le informazioni relative ai compiti autorizzati secondo le specifiche, le modalità e la frequenza riportate nell'allegato 1 del presente accordo.

4.2 I punti di contatto dell'Amministrazione, cui l'ABS è tenuto a riferire le informazioni del punto 4.1, sono comunicati tempestivamente dall'Amministrazione all'indirizzo di posta certificata dell'ABS.

4.3 Per le navi registrate in Italia e classificate con l'ABS l'organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio del certificato da parte dell'organismo stesso, come meglio specificato nell'Allegato 1.

4.4 Per le navi non registrate in Italia, l'Amministrazione ha accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione dell'ABS riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso.

4.5 L'ABS invia con frequenza annuale all'Amministrazione, in forma cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi o fornisce l'accesso in via informatica a dette norme e regolamenti.

4.6 L'Amministrazione fornisce all'ABS tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere l'attività delegata.

4.7 L'ABS si impegna a sottoporre all'Amministrazione, redatti in lingua italiana o inglese, tutte le norme tecniche, le istruzioni e i modelli di rapporto relativi ai servizi di certificazione svolti dall'organismo nell'ambito della Convenzione, nonché a trasmettere tempestivamente eventuali integrazioni e variazioni.

4.8 L'ABS dichiara di essere consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente articolo e specificati nell'allegato 1 del presente accordo al fine di consentire all'Amministrazione di verificare che i servizi statutari autorizzati siano svolti con propria soddisfazione e che il mancato rispetto di tali obblighi giustifica l'Amministrazione all'attivazione della procedura di sospensione della delega secondo le modalità previste dall'articolo 10 del presente accordo.

4.9 L'Amministrazione e l'ABS riconoscono l'importanza della collaborazione tecnica e concordano di cooperare in tal senso e di mantenere un dialogo efficace. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme, l'ABS, in base al presente accordo, pubblica l'informazione su quali regolamenti siano in corso di aggiornamento sul sito internet dell'ABS, con l'invito, valido per un mese, per l'Amministrazione, di fornire commenti o proposte, previa registrazione. L'ABS tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'Amministrazione.

4.10 Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima l'ABS, nel caso di modifiche alla normativa in vigore applicabile alla delega dei compiti di certificazione statutaria.

Articolo 5. - Monitoraggio e verifiche

5.1 L'Amministrazione verifica almeno ogni 2 (due) anni che i compiti di cui punto 2.1 del presente accordo delegati all'ABS siano svolti con propria soddisfazione, sulla base dei dati prodotti nell'ambito di ispezioni e monitoraggi.

5.2 Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente che la stessa si riserva di designare in occasione delle stesse.

5.3 La frequenza delle verifiche è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non può essere superiore a due anni.

5.4 L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni momento ad ulteriori verifiche che riterrà opportune dando all'ABS 1 (un) mese di preavviso scritto, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi registrate in Italia e certificate dall'organismo stesso.

5.5 Un rapporto biennale sulle verifiche compiute sarà comunicato all'ABS che farà conoscere le sue osservazioni all'Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del rapporto.

5.6 L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni dell'ABS, ne terrà debito conto per la valutazione dei compiti svolti in virtù del presente accordo.

5.7 Nel corso delle verifiche, l'ABS si impegna a sottoporre agli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.

5.8 Nel corso delle verifiche, l'ABS si impegna a garantire agli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive l'accesso ai sistemi di documentazione, compresi i sistemi informatici, impiegati dall'organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in Italia e classificate con l'organismo.

5.9 Ai fini del monitoraggio, l'Amministrazione si avvale della collaborazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo specifiche procedure.

5.10 Le spese relative al monitoraggio e alle verifiche sono a carico dell'ABS sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione delle stesse.

Articolo 6. - Compensi per i servizi di certificazione

6.1 I compensi per i servizi di certificazione statutaria e le attività previste dalla Convenzione svolti dall'ABS per conto dell'Amministrazione, sono addebitati dall'organismo stesso direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi.

6.2 L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra l'ABS e i soggetti richiedenti.

Articolo 7. - Obblighi di Riservatezza

7.1 Per quanto riguarda le attività previste dal presente accordo, sia l'ABS che l'Amministrazione sono vincolati dagli obblighi di riservatezza di cui ai seguenti commi.

7.2 L'ABS, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione ai servizi autorizzati, senza il consenso dell'Amministrazione stessa, salvo per quanto è ragionevolmente necessario all'organismo per svolgere i compiti di certificazione in base al presente accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi derivanti dal rapporto dell'organismo con le Amministrazioni dello Stato di bandiera e con le altre organizzazioni internazionali, nonché gli obblighi di legge o derivanti da convenzioni internazionali.

7.3 Salvo quanto altrimenti previsto nel presente accordo, l'Amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'ABS in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in base al presente accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto le relazioni alla Commissione Europea, agli altri Stati membri, nonché gli obblighi di legge o derivanti da convenzioni internazionali.

Articolo 8. - Ispettori

8.1 Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla Convenzione oggetto del presente accordo, l'ABS si impegna a farli svolgere ad ispettori che prestino la loro attività alle esclusive dipendenze dell'ABS stesso mediante un rapporto contrattuale di lavoro che escluda la possibilità di svolgere attività che configurino anche solo potenzialmente un conflitto di interessi.

8.2 L'Amministrazione può consentire, valutando caso per caso le motivazioni, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi riconosciuti a livello comunitario, con i quali l'ABS stesso abbia preso accordi.

8.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi dell'ABS sono vincolate al sistema di qualità del medesimo.

Articolo 9. – Responsabilità

9.1 Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente dell'ABS dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte dell'ABS nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo.

9.2 L'ABS si impegna a disporre, entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza del presente accordo, di una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità di cui al punto 9.1 e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente accordo.

9.3 L'ABS trasmette all'Amministrazione copia della polizza assicurativa di cui al precedente comma.

Articolo 10. – Sospensione e revoca dell'autorizzazione

10.1 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quando ritiene che un organismo riconosciuto non possa più essere autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso delegati dal presente accordo, sospende, con decreto, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di competenza, l'autorizzazione previa contestazione all'organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta (30) giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.

10.2 La sospensione può essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, l'Amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1.

10.3 Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 1, perché ritiene che l'organismo riconosciuto non svolga più con efficacia ed in modo soddisfacente i compiti ad esso delegati, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali l'organismo dovrà ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso.
Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di competenza, revoca l'autorizzazione.

10.4 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, revoca l'autorizzazione in caso di revoca del riconoscimento di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 e in caso di revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento di cui ai punti 5 e 6 della Premessa.

Articolo 11. - Spese

11.1 I costi per le procedure di autorizzazione, per il monitoraggio e le verifiche di cui all'art. 5 e per il rilascio del certificato, sono a carico dell'ABS.

11.2 Fino all'entrata in vigore di uno specifico decreto tariffe, alla copertura dei costi di cui al comma 11.1 restano a carico dell'ABS le spese di missione sostenute per le verifiche di cui all'articolo 5 del presente accordo.

11.3 Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe e dei costi di cui al precedente comma 11.1 e comma 11.2, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del decreto interministeriale di cui ai citati commi, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento.

Articolo 12. - Durata, emendamenti e cessazione dell'accordo

12.1 Fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di sospendere l'autorizzazione qualora ritenga che i compiti delegati non vengano svolti dall'ABS con efficacia ed in modo soddisfacente, il presente accordo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula. Trascorso tale periodo, l'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega all'ABS dei compiti previsti all'articolo 2 del presente accordo in base alle esigenze della propria flotta.

12.2 Ciascuna delle parti può recedere dall'accordo dandone comunicazione scritta all'altra parte, con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.

12.3 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2.6, dalla data di decorrenza dell'accordo fino alla scadenza del quarto anno dello stesso, ciascuna delle parti può manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata dell'accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio in essere.

12.4 Il rinnovo dell'accordo avviene comunque su istanza dell'organismo, da presentare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza dell'accordo vigente.

Articolo 13. - Interpretazione dell'accordo

13.1 Il presente accordo viene interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano.

Articolo 14. – Foro competente

14.1 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti sarà decisa dal Foro di Roma.

14.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:
- per l'Amministrazione presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma e presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Viale dell'Arte 16, 00144 Roma;
- per l'ABS, presso la propria rappresentanza in Italia denominata ABS Italy S.R.L. e sita in Via al Porto Antico 23, Edificio Millo, 16128 Genova.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma,

Per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Il Direttore Generale della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare

Dr.ssa Maria Carmela GIARRATANO

Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Il Direttore Generale della Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Arch. Mauro COLETTA

Per l'American Bureau of Shipping

Ing. Paolo PUCCIO

ALLEGATO 1
ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA, PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA, COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA GESTIONE E CONTROLLO DEI SEDIMENTI E DELLE ACQUE DI ZAVORRA DELLE NAVI

(CONVENZIONE BALLAST WATER)

TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

L'ORGANISMO RICONOSCIUTO AMERICAN BUREAU OF SHIPPING (ABS)

1. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E RAPPORTI DELL'ABS CON L'AMMINISTRAZIONE

1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dall'ABS per conto dell'Amministrazione, a seguito della delega di cui all'articolo 2 dell'accordo, sono i seguenti:

1.1.1 trasmettere all'Amministrazione, con frequenza semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, copia del rapporto di ispezione;

1.1.2 informare semestralmente l'Amministrazione sulle deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;

1.1.3 garantire all'Amministrazione, su richiesta, l'accesso a tutti i piani, i documenti e i rapporti di ispezione, finalizzati e propedeutici al rilascio e al rinnovo dei certificati;

1.1.4 fornire all'Amministrazione, entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del presente accordo, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi in relazione alla Convenzione, ove gli strumenti applicabili ne prevedano

l'approvazione da parte dell'Amministrazione. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di modifiche delle attività da svolgere;

1.1.5 fornire semestralmente all'Amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione previsti dal presente accordo e che prestano la loro attività alle esclusive dipendenze dell'ABS;

1.1.6 fornire eventuali ulteriori informazioni all'Amministrazione, ove in tal senso concordato, anche con semplice scambio di corrispondenza con la rappresentanza in Italia dell'organismo;

1.1.7 fornire all'Amministrazione i modelli e le *check list* sempre aggiornati relativi ai compiti di certificazione previsti dal presente accordo;

1.1.8 mettere a disposizione dell'Amministrazione un collegamento telematico attivo h 24 con l'ABS, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta ai sensi del presente accordo. L'Amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare ricerche e statistiche in base a parametri qualitativi e strutturali delle navi e per periodo di tempo.

1.2L'ABS adempie, nei confronti dell'Amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1, secondo la specifica procedura predisposta dall'organismo, da approvarsi da parte dall'Amministrazione stessa.

1.3L'ABS informa l'Amministrazione quando una nave è risultata operare con deficienze ed irregolarità tali che la condizione della nave o delle sue dotazioni non corrispondano sostanzialmente ai dettagli dei suoi certificati, ai requisiti applicabili della Convenzione e/o alle prescrizioni nazionali. Analogamente, qualora non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'organismo, quest'ultimo consulterà immediatamente l'Amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirerà i relativi certificati dandone informazione all'Autorità dello Stato del porto.

1.4L'ABS informa per iscritto gli armatori:
- immediatamente in caso di certificati scaduti;
- senza indugio quando non sono state effettuate le regolari visite prescritte.

1.5 Se eventuali irregolarità non sono state rettificate entro 1 (uno) mese, l'ABS informerà l'Amministrazione, allegando un rapporto esplicativo delle ulteriori azioni previste dall'organismo stesso.

1.6L'armatore resta comunque responsabile dell'effettuazione tempestiva delle visite per il rilascio/rinnovo/vidimazione della certificazione.

1.7 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisca un danno o manifesti una deficienza che riguardi la certificazione statutaria, l'ABS ne informa l'Amministrazione descrivendo il danno/la deficienza e la riparazione effettuata. Se la nave è all'estero l'ispettore dell'organismo stesso si accerterà che il comandante della nave o l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato del Porto. Di tale accertamento si farà menzione nel rapporto di visita.

18A05245

DECRETO 11 maggio 2018.

Approvazione dell'Accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria all'American bureau of Shipping per le navi registrate in Italia, come previsto dalla «Convenzione AFS» e dal regolamento (CE) n. 782/2003 e successive modifiche e integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI, IL TRASPORTO MARITTIMO
E PER LE VIE D'ACQUA INTERNE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* e degli uffici di diretta collaborazione».

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «legge finanziaria 2008»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista la Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi (Convenzione *AFS)*, adottata a Londra il 5 ottobre 2001 nella conferenza diplomatica svoltasi presso l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ed entrata in vigore il 17 settembre 2008, di seguito denominata «Convenzione»;

Vista la legge 31 agosto 2012 , n. 163 «Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2012 - Suppl. Ordinario n. 187);

Visto il regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 concernente il divieto di uso di vernici antivegetative a base di composti organostannici che agiscono come biocidi attivi sulle navi battenti bandiera o operanti sotto l'autorità di uno Stato membro dell'Unione e sulle navi in entrata o uscita dai porti di uno Stato membro, entrato in vigore il 10 maggio 2003; successivamente integrato dal reg. (CE) n. 536/2008 del 13 giugno 2008 e dal reg. (CE) 219/2009 dell'11 marzo 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

Vista la circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 relativa a «*Minimum Standards for Recognized Organizations acting on behalf of the Administration*»;

Viste le linee guida dell'*International maritime organization* (IMO) per l'ispezione e la certificazione dei sistemi antivegetativi sulle navi «*Guidelines for survey and certification of anti-fouling systems on ships»* – adottata con la risoluzione MEPC.102(48), sostituita dalla risoluzione MEPC.195(61).»

Viste le linee guida dell'*International maritime organization* (IMO) per il campionamento rapido dei sistemi antivegetativi sulle navi «*Guidelines for brief sampling of anti-fouling systems on ships* - adottata con la risoluzione MEPC.104(49)».

Viste le linee guida dell'*International maritime organization* (IMO) per le ispezioni dei sistemi antivegetativi sulle navi «*Guidelines for inspection of anti-fouling systems on ships»* – adottata con la risoluzione MEPC.105(49), sostituita dalla risoluzione MEPC.208(62)».

Considerato che l'*American bureau of shipping* è organismo autorizzato e affidato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, come modificata dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE;

Considerato che l'organismo, già autorizzato e affidato, è in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed organizzativi necessari allo svolgimento dei compiti delegati dal presente Accordo;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti deve assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, il corretto adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in materia di tutela dell'ambiente;

Vista l'istanza con la quale *American bureau of shipping* ha chiesto l'autorizzazione ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonché al rilascio delle certificazioni in conformità alla convenzione e in attuazione del regolamento (CE) n. 782/2003 e ss.mm.ii., ricevuta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare via PEC Prot. PNM 0006407 del 29 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1.

American Bureau of Shipping è autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonché al rilascio stesso, per conto dell'amministrazione, delle certificazioni in materia di sistemi antivegetativi applicabili alle navi in attuazione del regolamento (CE) n. 782/2003 e ss.mm.ii e in conformità con quanto previsto dalla Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi adottata a Londra il 5 ottobre 2001 ed entrata in vigore il 17 settembre 2008.

Art. 2.

Le modalità e le condizioni di svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui all'art. 1 sono specificate nell'Accordo, sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'organismo *American bureau of shipping* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2018

Il direttore generale
per la protezione della natura
e del mare
GIARRATANO

Il direttore generale
per la vigilanza
sulle autorità portuali,
le infrastrutture portuali,
il trasporto marittimo
e per le vie d'acqua interne
COLETTA

ALLEGATO

ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA
TRA
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
L'ORGANISMO RICONOSCIUTO AMERICAN BUREAU OF SHIPPING

Premessa

1. Il presente Accordo viene stipulato in conformità alla normativa nazionale vigente ed è stato predisposto sulla base del Modello di cui alla Circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307, in ottemperanza a quanto previsto dalle seguenti Risoluzioni IMO e relativi allegati:

- A.739(18) "Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni", come emendata dalla Risoluzione MSC.208(81);
- A.789(19) "Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione"
- A.1070 (28)"Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO";
- Codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alle Risoluzioni MSC.349(92) e MEPC 237(65) rispettivamente del 17 maggio 2013 e del 21 giugno 2013 ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.

2. Il presente Accordo è valido tra l'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Stipulano il presente Accordo:

- per conto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la dott.ssa Maria Carmela Giarratano, dirigente generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in qualità di Direttore della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare.
- per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Arch. Mauro Coletta, dirigente generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di Direttore della Direzione Generale per la vigilanza delle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
- per conto dell'Organismo American Bureau of Shipping, l'Ing. Paolo Puccio, Country Manager di ABS Italy, il quale agisce in base alla Procura speciale del 13 marzo 2017 da parte di Richard David Pride, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ABS Italy, delegato con Power of Attorney del 22 febbraio 2016 da Christopher J. Wiernicki, Chairman President Chief Executive Officer dell'American Bureau of Shipping.

3. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della Repubblica Italiana di seguito sono indicati per brevità "Amministrazione", American Bureau of Shipping di seguito è indicato per brevità "ABS",

la Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi, adottata a Londra il 5 ottobre 2001 dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ed entrata in vigore il 17 settembre 2008, di seguito è denominata per brevità "Convenzione".

4. L'ABS è Organismo Riconosciuto conformemente al Regolamento (CE) n. 391/2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi.

5. L'ABS è stato già autorizzato all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonché al rilascio, per conto dell'Amministrazione, dei certificati di cui all'articolo 1 lettera a) del Decreto Legislativo 14 giugno 2011 n.104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190.

6. All'ABS sono stati già affidati i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei certificati di legge di cui all'articolo 1 lettera b) del Decreto Legislativo 14 giugno 2011 n.104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190.

7. Il Regolamento (CE) n. 782/2003 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 sul divieto dei composti organostannici sulle navi vieta a decorrere dal 1 luglio 2003 l'applicazione o riapplicazione sulle navi di sistemi antivegetativi a base di composti organostannici e che le navi siano sottoposte a ispezione e certificazione prima di essere messe in servizio per la prima volta o quando sono modificati o sostituiti i sistemi antivegetativi.

8. Il presente Accordo è composto da 14 articoli e da n. 1 Allegato, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso.

Articolo 1. – Finalità dell'Accordo

1.1. La finalità del presente Accordo è quella di autorizzare l'ABS allo svolgimento dei compiti di ispezione e l'esecuzione delle visite propedeutiche al rilascio, nonché all'emissione, per conto dell'Amministrazione, delle certificazioni, delle navi registrate in Italia, in conformità con quanto previsto dalla Convenzione e dal Regolamento (CE) n. 782/2003 e ss.mm.ii.

1.2. Il presente Accordo definisce l'ambito, i termini, le condizioni e i requisiti della suddetta autorizzazione concessa ad ABS.

Articolo 2. – Condizioni generali

2.1 I compiti autorizzati dall'Amministrazione ad ABS comprendono le seguenti attività per le navi che ricadono nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3 della Convenzione:

a) le visite di cui alla regola 1 dell'allegato 4 della Convenzione per le navi registrate in Italia e classificate con ABS, al fine di verificarne la conformità ai requisiti della

Convenzione stessa, unitamente ai successivi emendamenti, al Regolamento (CE) n. 782/2003 e ss.mm.ii., nonché alle disposizioni nazionali e comunitarie e alle linee guida emanate dall'International Maritime Organization (IMO) e ai successivi emendamenti;

b) il rilascio, per conto dell'Amministrazione, del certificato "Internazionale del Sistema Antivegetativo", redatto sia in lingua italiana sia in lingua inglese, conforme al modello previsto nell'Appendice 1 dell'Allegato 4 alla legge 31 agosto 2012 , n. 163;

c) la richiesta alla nave ispezionata di applicare le opportune misure al fine di soddisfare le norme previste nell'Allegato 1 della Convenzione.

d) l'effettuazione di visite se le autorità competenti di uno Stato del porto di approdo che è Parte della presente Convenzione le richiede.

2.2 I compiti autorizzati comprendono anche l'esame e l'approvazione di piani, manuali, disegni, etc., in conformità alla Convenzione e alle linee guida dell'IMO, nella loro versione aggiornata, nonché eventuali istruzioni aggiuntive dell'Amministrazione competente, correlati al rilascio della certificazione, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'Amministrazione. Al fine di poter svolgere tali attività complementari, ABS dovrà adempiere agli obblighi di informazione di cui al punto 1.1.4 dell'Allegato 1 del presente Accordo.

2.3 Qualora, ABS o un suo ispettore designato determini che il sistema antivegetativo della nave non corrisponde alle indicazioni del certificato stabilite ai sensi delle regole 2 o 3 o alle prescrizioni della Convenzione, deve vigilare immediatamente affinché siano adottate misure correttive per rendere la nave conforme. L'ispettore o l'organismo dovrà altresì informare l'Amministrazione in tempo utile, tramite i punti di contatto. Qualora le misure correttive richieste non possano essere messe in atto prontamente, ABS dovrà informare immediatamente l'Amministrazione per determinare l'eventuale sospensione del rilascio o il ritiro del certificato a seconda dei casi.

2.4 Nella situazione descritta al punto 2.3 qualora la nave si trovi nel porto di un'altra Parte, le autorità competenti dello Stato del porto di approdo dovranno essere immediatamente informate da parte dell'ABS, anche al fine di poter prestare tutta l'assistenza necessaria per consentire allo stesso organismo di adempiere a quanto previsto della regola 1 dell'allegato 4, nonché di adottare le misure descritte agli articoli 11 o 12 della Convenzione.

2.5 L'ABS nell'espletamento dei compiti di ispezione e l'esecuzione delle visite propedeutiche di cui al punto 2.1 del presente Accordo, si impegna a cooperare con gli Ufficiali dello Stato del porto di approdo per agevolare, per conto dell'Amministrazione, la rettifica, laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarità accertate nonché a effettuare le visite imposte in caso di fermo nave, ai sensi dell'articolo 4 del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164 o nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle navi nazionali e a riferire all'Amministrazione;

2.6 Qualora una nave in navigazione internazionale, registrata in Italia e in classe con ABS, sia fermata in un porto estero, l'Amministrazione intraprenderà un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito di un controllo dello Stato del porto di approdo, al fine di chiarirne la natura, anche con riferimento ad eventuali responsabilità dell'organismo stesso, ferme restando le attività previste dal citato Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 164.

2.7 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati da ABS sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati dall'Amministrazione, a condizione che ABS operi in conformità con quanto previsto dalla Convenzione, in accordo con la seguente regolamentazione dell'International Maritime Organization (IMO):

- Risoluzione A.739(18) "Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni";
- Risoluzione A.789(19) "Specificazione sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione";
- Risoluzione A.1070(28) "Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO";
- Codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alle Risoluzioni MSC.349(92) e MEPC 237(65) rispettivamente del 17 maggio 2013 e del 21 giugno 2013 a eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.
- Risoluzione MEPC.195(61) "linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) per l'ispezione e la certificazione dei sistemi antivegetativi sulle navi".
- Risoluzione MEPC.104(49)"linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) per il campionamento rapido dei sistemi antivegetativi sulle navi - Guidelines for brief sampling of anti-fouling systems on ships"
- Risoluzione MEPC.208(62) "linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) per le ispezioni dei sistemi antivegetativi sulle navi" - Guidelines for inspection of anti-fouling systems on ships.

2.8 La concessione da parte dell'Amministrazione, su istanza di ABS, di eventuali ulteriori autorizzazioni che non rientrano tra quelle previste dal presente Accordo, finalizzate ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi derivati dalla Convenzione, è valutata da parte dell'Amministrazione caso per caso e concordata con l'organismo stesso. Tali autorizzazioni all'organismo saranno introdotte mediante un atto integrativo del presente Accordo.

2.9 ABS si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse.

2.10 ABS ha una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.

Articolo 3. – Interpretazioni ed equivalenze

3.1 ABS riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili e la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione ove necessario.

3.2 Nei casi in cui, temporaneamente, uno o più requisiti della Convenzione non possono essere soddisfatti per particolari e imprevedibili circostanze, l'ABS deve specificare quali misure alternative e/o equipaggiamenti possono essere applicati al fine di permettere alla nave di raggiungere il porto ove poter rettificare le irregolarità che hanno interessato il sistema anti-vegetativo della nave. Tali misure devono essere preventivamente approvate dell'Amministrazione.

Articolo 4. – Informazioni e contatti

4.1 I punti di contatto dell'Amministrazione sono comunicati tempestivamente dall'Amministrazione all'indirizzo di posta certificata dell'ABS. Variazioni rispetto a tali punti di contatto devono essere preventivamente comunicate.

4.2 ABS, riferisce all'Amministrazione le informazioni relative ai compiti autorizzati secondo le specifiche, le modalità e la frequenza riportate nell'Allegato 1 del presente Accordo.

4.3 Per le navi registrate in Italia e classificate con ABS, l'Organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio del certificato da parte dell'organismo stesso, come meglio specificato nell'Allegato 1.

4.4 Per le navi non registrate in Italia, l'Amministrazione ha accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione di ABS riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso.

4.5 ABS invia con frequenza annuale all'Amministrazione, in forma cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi o fornisce l'accesso in via informatica a dette norme e regolamenti.

4.6 L'Amministrazione fornisce ad ABS tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere l'attività delegata.

4.7 ABS si impegna a sottoporre all'Amministrazione, redatti in lingua italiana o inglese, tutte le norme tecniche, le istruzioni e i modelli di rapporto relativi ai servizi di certificazione svolti dall'Organismo nell'ambito della Convenzione, nonché a trasmettere tempestivamente eventuali integrazioni e variazioni.

4.8 L'ABS dichiara di essere consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente articolo (specificati nell'Allegato 1 del presente Accordo) al fine di consentire all'Amministrazione di verificare che i servizi statutari autorizzati siano svolti con propria soddisfazione e che il mancato rispetto di tali obblighi giustifica l'Amministrazione all'attivazione della procedura di sospensione della delega secondo le modalità previste dall'articolo 10 del presente Accordo.

4.9 L'Amministrazione e l'ABS riconoscono l'importanza della collaborazione tecnica e concordano di cooperare in tal senso e mantenendo un dialogo efficace. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme, ABS, in base al presente Accordo, pubblica l'informazione su quali regolamenti siano in corso di aggiornamento sul sito internet dell'ABS, con l'invito, valido per un mese, per l'Amministrazione, di fornire commenti o proposte, previa registrazione. L'ABS tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'Amministrazione.

4.10 Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima ABS nel caso di modifiche alla normativa in vigore applicabile alla delega dei compiti di certificazione statutaria.

Articolo 5. – Monitoraggio e verifiche

5.1 L'Amministrazione verifica almeno ogni 2 (due) anni che i compiti di cui punto 2.1 del presente Accordo delegati a ABS siano svolti con propria soddisfazione, sulla base dei dati prodotti nell'ambito di ispezioni e monitoraggi.

5.2 Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente che la stessa si riserva di designare in occasione delle stesse.

5.3 La frequenza delle verifiche è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non può essere superiore a due anni.

5.4 L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni momento ad ulteriori verifiche che riterrà opportune dando ABS 1 (un) mese di preavviso scritto, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi registrate in Italia e certificate dall'Organismo stesso.

5.5 Un rapporto biennale sulle verifiche compiute sarà comunicato ad ABS che farà conoscere le sue osservazioni all'Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto.

5.6 L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni di ABS, ne terrà debito conto per la valutazione dei compiti svolti in virtù del presente Accordo.

5.7 Nel corso delle verifiche, ABS si impegna a sottoporre agli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a

dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'Organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.

5.8 Nel corso delle verifiche, ABS si impegna a garantire agli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive, l'accesso ai sistemi di documentazione, compresi i sistemi informatici, impiegati dall'Organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in Italia e classificate con l'Organismo.

5.9 Ai fini del monitoraggio, l'Amministrazione si avvale della collaborazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, secondo specifiche procedure.

5.10 Le spese relative al monitoraggio e alle verifiche sono a carico di ABS sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione delle stesse.

Articolo 6. - Compensi per i servizi di certificazione

6.1 I compensi per i servizi di certificazione statutaria e le attività previste dalla Convenzione svolti da ABS per conto dell'Amministrazione, sono addebitati dall'Organismo stesso direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi.

6.2 L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra ABS e i soggetti richiedenti.

Articolo 7. - Obblighi di Riservatezza

7.1 Per quanto riguarda le attività previste dal presente Accordo, sia ABS che l'Amministrazione sono vincolati dagli obblighi di riservatezza di cui ai seguenti commi.

7.2 ABS, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione ai servizi autorizzati, senza il consenso dell'Amministrazione stessa, salvo per quanto è ragionevolmente necessario all'Organismo per svolgere i compiti di certificazione in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi derivanti dal rapporto dell'Organismo con le Amministrazioni dello Stato di bandiera e con le altre organizzazioni internazionali, nonché gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni Internazionali.

7.3 Salvo quanto altrimenti previsto nel presente Accordo, l'Amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata da ABS in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in base al presente Accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto le relazioni alla Commissione Europea, agli altri Stati membri, nonché gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni Internazionali.

Articolo 8. – Ispettori

8.1 Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla Convenzione oggetto del presente Accordo, l'ABS si impegna a farli svolgere ad ispettori che prestino la loro attività alle esclusive dipendenze dell'ABS stesso mediante un rapporto contrattuale di lavoro che escluda la possibilità di svolgere attività che configurino anche solo potenzialmente un conflitto di interessi.

8.2 L'Amministrazione può consentire, valutando caso per caso le motivazioni, l'utilizzo di ispettori ~~esclusivi~~ alle dipendenze di altri Organismi Riconosciuti a livello comunitario, con i quali ABS stesso abbia preso accordi.

8.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi di ABS sono vincolate al sistema di qualità del medesimo.

Articolo 9. – Responsabilità

9.1 Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente dell' ABS, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte dell' ABS nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo.

9.2 ABS si impegna a disporre, entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza del presente Accordo, di una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità di cui al punto 9.1 e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente Accordo.

9.3 ABS trasmette all'Amministrazione copia della polizza assicurativa di cui al precedente comma.

Articolo 10. – Sospensione e revoca dell'autorizzazione

10.1 Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quando ritiene che un Organismo Riconosciuto non possa più essere autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso delegati dal presente Accordo, sospende, con decreto, di concerto con il Ministero del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i profili di competenza, l'autorizzazione previa contestazione all'Organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.

10.2 La sospensione può essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, l'Amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1.

10.3 Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 1, perché ritiene che l'Organismo Riconosciuto non svolga più con efficacia ed in modo soddisfacente i compiti ad esso delegati, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali l'Organismo dovrà ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso.
Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i profili di competenza, revoca l'autorizzazione.

10.4 Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, revoca l'autorizzazione in caso di revoca del riconoscimento di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 e in caso di revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento di cui ai punti 5 e 6 della Premessa.

Articolo 11. - Spese

11.1 I costi per le procedure di autorizzazione, per il monitoraggio e le verifiche di cui all'art. **5** e per il rilascio del certificato, sono a carico di ABS.

11.2 Fino all'entrata in vigore di uno specifico decreto tariffe, alla copertura dei costi di cui al comma 11.1 restano a carico di ABS le spese di missione sostenute per le verifiche di cui all'articolo 5 del presente Accordo.

11.3 Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe e dei costi di cui al precedente comma 10.1 e comma 10.2, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del decreto interministeriale di cui ai citati commi, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 12. - Durata, emendamenti e cessazione dell'Accordo

12.1 Fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di sospendere l'autorizzazione qualora ritenga che i compiti delegati non vengano svolti da ABS con efficacia ed in modo soddisfacente, il presente Accordo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula. Trascorso tale periodo, l'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega ad ABS dei compiti previsti all'articolo 2 del presente Accordo in base alle esigenze della propria flotta.

12.2 Ciascuna delle parti può recedere dall'Accordo dandone comunicazione scritta all'altra parte, con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.

12.3 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2.6, dalla data di decorrenza dell'Accordo fino alla scadenza del quarto anno dello stesso, ciascuna delle parti può manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo, dandone

comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata dell'Accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo, a decorrere, nel caso di rinnovo, dalla scadenza naturale del quinquennio in essere.

12.4 Il rinnovo dell'Accordo avviene comunque su istanza dell'Organismo, da presentare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza dell'Accordo vigente.

Articolo 13. – Interpretazione dell'Accordo

13.1 Il presente Accordo viene interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano.

Articolo 14. – Foro competente

14.1 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente Accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti sarà decisa dal Foro di Roma.

14.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:
- per l'Amministrazione presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma e presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Viale dell'Arte 16, 00144 Roma;
- per l'ABS, presso la propria rappresentanza in Italia denominata ABS Italy S.R.L. e sita in Via al Porto Antico 23, Edificio Millo, 16128 Genova.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma,

Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Il Direttore Generale della Direzione Generale per la protezione della natura e del mare

Dr.ssa Maria Carmela GIARRATANO

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Direttore Generale della Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Arch. Mauro COLETTA

Per l'American Bureau of Shipping

Ing. Paolo Puccio

ALLEGATO 1

ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA, PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA, COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL CONTROLLO DEI SISTEMI ANTIVEGETATIVI NOCIVI SULLE NAVI
TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

L'ORGANISMO RICONOSCIUTO AMERICAN BUREAU OF SHIPPING.

1. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E RAPPORTI DELL'AMERICAN BUREAU OF SHIPPING CON L'AMMINISTRAZIONE

1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dall'American Bureau of Shipping per conto dell'Amministrazione, a seguito della delega di cui all'articolo 2 dell'Accordo, sono i seguenti:

1.1.1 trasmettere all'Amministrazione, con frequenza semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, copia del rapporto di ispezione;

1.1.2 informare semestralmente l'Amministrazione sulle deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;

1.1.3 garantire all'Amministrazione, su richiesta, l'accesso a tutti i piani, i documenti e i rapporti di ispezione, finalizzati e propedeutici al rilascio e ed aggiornamento dei certificati;

1.1.4 fornire all'Amministrazione, entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del presente Accordo, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi in relazione alla Convenzione, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'Amministrazione. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di modifiche delle attività da svolgere;

1.1.5 fornire semestralmente all'Amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione previsti dal presente

Accordo e che prestano la loro attività alle esclusive dipendenze dell0'American Bureau of Shipping;

1.1.6 fornire eventuali ulteriori informazioni all'Amministrazione, ove in tal senso concordato, anche con semplice scambio di corrispondenza con la rappresentanza in Italia dell'Organismo;

1.1.7 fornire all'Amministrazione i modelli e le *check list* sempre aggiornati relativi ai compiti di certificazione previsti dal presente Accordo;

1.1.8 mettere a disposizione dell'Amministrazione un collegamento telematico attivo h 24 con American Bureau of Shipping, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta ai sensi del presente Accordo. L'Amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare ricerche e statistiche in base a parametri qualitativi e strutturali delle navi e per periodo di tempo;

1.2L'American Bureau of Shipping adempie, nei confronti dell'Amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1, secondo la specifica procedura predisposta dall'organismo, da approvarsi da parte dall'Amministrazione stessa.

1.3L'American Bureau of Shipping informa l'Amministrazione quando una nave è risultata operare con deficienze ed irregolarità tali che la condizione della nave o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente ai dettagli dei suoi certificati, ai requisiti applicabili della Convenzione e/o alle prescrizioni nazionali. Analogamente, qualora non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'Organismo, quest'ultimo consulterà immediatamente l'Amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirerà i relativi certificati dandone informazione all'Autorità dello Stato del porto di approdo.

1.4 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisca un danno o manifesti una deficienza che riguardi la certificazione statutaria, American Bureau of Shipping ne informa l'Amministrazione descrivendo il danno/la deficienza e la riparazione effettuata. Se la nave è all'estero l'ispettore dell'Organismo stesso si accerterà che il Comandante della nave o l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato del Porto di approdo. Di tale accertamento si farà menzione nel rapporto di visita.

18A05246

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 13 luglio 2018.

Delega di funzioni, per taluni atti di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali, al Sottosegretario di Stato, on. dott. Gianluca Vacca.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, e successive modificazioni, recante la «Riorganizzazione del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, n. 238 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell'art. 22, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, con cui sono state trasferite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018 di nomina del dott. Alberto Bonisoli a Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018 di nomina dell'on. dott. Gianluca Vacca a Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo;

Ritenuto opportuno delegare talune funzioni di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto degli indirizzi espressi dall'on. Ministro, il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali on. dott. Gianluca Vacca è delegato a coadiuvare il Ministro nelle attività concernenti la ricostruzione e la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico colpito dagli eventi sismici, nonché l'attività di promozione e coordinamento degli interventi di digitalizzazione e innovazione riguardanti i beni culturali, paesaggistici e archivistici, unitamente alle attività relative al diritto d'autore ed alle funzioni svolte dalla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE).

2. Il Sottosegretario di Stato on. dott. Gianluca Vacca è, altresì, delegato a curare le attività di promozione concernenti l'intera materia dell'educazione e della conoscenza del patrimonio culturale, della ricerca e del restauro, attraverso la realizzazione di intese e accordi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Nelle materie delegate, il Sottosegretario di Stato on. dott. Gianluca Vacca, partecipa, in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali, alle riunioni preparatorie del Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché, se espressamente delegato dal Ministro, alle riunioni del medesimo Comitato.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato on. dott. Gianluca Vacca è, altresì, delegata, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei Centri di responsabilità amministrativa del Ministero, delle richieste di integrazione di competenza e cassa, ai sensi degli articoli 26, 27 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché delle richieste di riassegnazione di somme al bilancio del Ministero ai sensi della normativa vigente.

Art. 3.

1. Nelle materie delegate, nel rispetto del generale principio della distinzione tra atti di indirizzo politico e atti di gestione, il Sottosegretario di Stato on. dott. Gianluca Vacca firma i relativi atti e provvedimenti, ivi inclusi accordi e protocolli di intesa con Regioni ed enti locali.

2. Al Sottosegretario di Stato on. dott. Gianluca Vacca possono essere delegati, inoltre, ulteriori atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

3. Per le questioni di cui al presente articolo e, salva diversa decisione del Ministro, per le ulteriori materie di competenza istituzionale del Ministero, il Sottosegretario di Stato on. dott. Gianluca Vacca è incaricato di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica per lo svolgimento delle interpellanze o interrogazioni a risposta orale e a rappresentare il Governo nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni.

Art. 4.

1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

2. Restano comunque riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni:

a) gli atti normativi e i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e l'assegnazione delle risorse;

c) le direttive, le circolari, gli atti di carattere generale e, comunque, di indirizzo politico;

d) gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio dei ministri e ai comitati interministeriali;

e) la nomina o la designazione dei componenti degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza diretta o indiretta del Ministero;

f) le designazioni e nomine di rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati;

g) la costituzione di commissioni e comitati;

h) tutte le funzioni e attività non specificate agli articoli 1 e 2.

Art. 5.

1. In ogni caso, tutte le attività delegate si esercitano nell'ambito delle direttive generali per l'attività amministrativa emanate dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio dell'azione istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

2. Il Sottosegretario di Stato on. dott. Gianluca Vacca informa il Ministro in ordine alle attività svolte in ragione delle funzioni delegate.

3. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il predetto Sottosegretario di Stato opera in costante raccordo con il Ministro stesso, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro e dell'Ufficio legislativo.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 13 luglio 2018

Il Ministro: BONISOLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2838

18A05238

DECRETO 13 luglio 2018.

Delega di funzioni, per taluni atti di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali, al Sottosegretario di Stato, sen. dott.ssa Lucia Borgonzoni.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, e successive modificazioni, recante la «Riorganizzazione del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, n. 238 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell'art. 22, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, con cui sono state trasferite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018 di nomina del dott. Alberto Bonisoli a Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018 di nomina della sen. dott.ssa Lucia Borgonzoni a Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo;

Ritenuto opportuno delegare talune funzioni di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto degli indirizzi espressi dal Ministro, la Sottosegretaria di Stato, sen. dott.ssa Lucia Borgonzoni, è delegata a coadiuvare il Ministro, in accordo con le sue indicazioni, nelle attività e nelle funzioni concernenti lo sviluppo e la promozione del settore cinematografico e audiovisivo di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. La Sottosegretaria di Stato sen. dott.ssa Lucia Borgonzoni è altresì delegata a curare:

a) il coordinamento delle attività e delle iniziative relative all'attuazione delle Convenzioni UNESCO di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali;

b) i rapporti con la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) in attuazione dell'«Intesa per la tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche» sottoscritta dal MIBAC e la C.E.I;

c) i rapporti con la Tavola Valdese in attuazione del protocollo di collaborazione sottoscritto con il Ministero per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico morale e materiale delle chiese rappresentate dalla Tavola Valdese;

d) i rapporti con le Comunità Ebraiche e con le altre confessioni religiose finalizzati ad intese per la tutela dei beni culturali, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

e) le azioni di promozione delle attività dei comitati per le celebrazioni istituite con legge 12 ottobre 2017, n. 153 recante «Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni della morte di Leonardo da vinci e Raffello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri» e con legge 4 dicembre 2017, n. 188 recante «Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioacchino Rossini» oltre a quelle istituite ai sensi della legge 1° dicembre 1997, n. 420, concernente interventi in materia di comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze e le manifestazioni culturali ed edizioni nazionali;

f) le attività di promozione e attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia 2018 - 2022 e connessa attività di digitalizzazione.

3. La Sottosegretaria di Stato sen. dott.ssa Lucia Borgonzoni è infine delegata a rappresentare il Ministro nelle attività e nelle funzioni concernenti i rapporti istituzionali in materia di beni e attività culturali con le Regioni e gli Enti locali, comprese le iniziative relative alla sottoscrizione ed attuazione di protocolli generali di intesa, nonché a partecipare, in accordo con le indicazioni del Ministro, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, alla Conferenza unificata, nonché alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

Art. 2.

1. Nelle materie delegate, nel rispetto del generale principio della distinzione tra atti di indirizzo politico e atti di gestione, la Sottosegretaria di Stato sen. dott.ssa Lucia Borgonzoni firma i relativi atti e provvedimenti.

2. Alla Sottosegretaria di Stato sen. dott.ssa Lucia Borgonzoni possono essere delegati, inoltre, ulteriori atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

3. Per le questioni di cui al presente articolo, salva diversa decisione del Ministro, per le ulteriori materie di competenza istituzionale del Ministero, la Sottosegretaria di Stato sen. dott.ssa Lucia Borgonzoni è incaricata di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica per lo svolgimento delle interpellanze o interrogazioni a risposta orale ed a rappresentare il Governo nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni.

Art. 3.

1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

2. Restano comunque riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni:

a) gli atti normativi e i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e assegnazione delle risorse;

c) le direttive, le circolari, gli atti di carattere generale e, comunque, di indirizzo politico;

d) gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio dei ministri e ai comitati interministeriali;

e) la nomina o la designazione dei componenti degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza diretta o indiretta del Ministero;

f) le designazioni e nomine di rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati;

g) la costituzione di commissioni e comitati;

h) tutte le funzioni e attività non specificate all'art. 1.

Art. 4.

1. In ogni caso, tutte le attività delegate si esercitano nell'ambito delle direttive generali per l'attività amministrativa emanate dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio dell'azione istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

2. La Sottosegretaria di Stato sen. dott.ssa Lucia Borgonzoni informa il Ministro in ordine alle attività svolte in ragione delle funzioni delegate.

3. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, la predetta Sottosegretaria di Stato opera in costante raccordo con il Ministro stesso, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro e dell'Ufficio legislativo.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 13 luglio 2018

Il Ministro: BONISOLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2837

18A05239

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 luglio 2018.

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 7 giugno 2018 nel territorio dei Comuni di Bussoleno, Chianocco e di Mompantero, in Città Metropolitana di Torino. (Ordinanza n. 534).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 7 giugno 2018 nel territorio dei Comuni di Bussoleno, Chianocco e di Mompantero, in Città Metropolitana di Torino;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Piemonte con nota del 24 luglio 2018;

Dispone:

Art. 1.

Nomina commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Piemonte è nominato commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

gli interventi realizzati dai soggetti attuatori e dalle strutture operative nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

gli interventi urgenti volti alla riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi e finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3 previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. Il commissario delegato può, ove necessario, provvedere alla individuazione di appositi siti di stoccaggio ove ubicare i detriti ed i materiali rinvenienti dalla situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza.

7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con la situazione di emergenza in argomento. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione originale, da allegare al rendiconto complessivo del commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza.

8. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2018, nel limite massimo di euro 2.690.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. La Regione Piemonte è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) *comma 2 dell'art. 5, della legge n. 225/1992*

1. Il commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle amministrazioni competenti ed inviate alla regione. Il commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8 nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.

Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende il fabbisogno:

a) necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/vincolati;

b) necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi ci cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

Contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per il ricondizionamento, il ripristino della funzionalità e la manutenzione straordinaria di attrezzature

1. Al fine di garantire il ripristino della capacità di risposta alle emergenze, in considerazione dell'utilizzo intensivo di attrezzature e mezzi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impegnate nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza, il commissario

delegato è autorizzato a concedere alle suindicate organizzazioni contributi finalizzati a concorrere alla copertura delle spese che tali organizzazioni sosterranno per il ricondizionamento, il ripristino della funzionalità e la manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature impiegati, nonché, qualora non convenientemente ripristinabili, per l'eventuale reintegro o sostituzione dei medesimi con attrezzature o mezzi di concezione innovativa e in grado di ottimizzare i costi di gestione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo il commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, nel limite massimo di euro 36.000,00.

Art. 11.

Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018

1. Il commissario delegato provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Piemonte, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna entro il limite massimo di euro 10.000,00, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 3. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i previsti procedimenti di verifica, autorizza il commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti.

Art. 12.

Relazione del commissario delegato

1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it sezione provvedimenti.

18A05250

ORDINANZA 26 luglio 2018.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 535).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, 495 del 4 gennaio 2018, 502 del 26 gennaio 2018, 510 del 27 febbraio 2018, nonché 518 del 4 maggio 2018, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuità, delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale è stato nominato il commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45»;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all'articolo 16-*sexies*, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell'articolo 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, ha prorogato di ulteriori 180 giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuità dell'attività didattica

1. All'articolo 6, dell'ordinanza n. 489/2017, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Al fine di garantire l'effettiva funzionalità della struttura per gli scopi di continuità dell'attività didattica, in linea con le previsioni dell'articolo 3, comma 2, lett. *b)* del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, la temporaneità delle strutture è relativa al loro utilizzo per il tempo necessario al ritorno nelle sedi definitive, indipendentemente dalla tipologia delle strutture realizzate».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

18A05249

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 luglio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vardenafil Mylan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1113/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società Mylan S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vardenafil Mylan»;

Vista la domanda con la quale la società Mylan S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 045027075, n. 045027024, n. 045027149, n. 045027063 e n. 045027125;

Visto il parere della commissione tecnico-scientifica nella seduta del 14 marzo 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VARDENAFIL MYLAN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 045027075 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

«5 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 045027024 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

«10 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 045027063 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 045027125 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vardenafil Mylan» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 luglio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A05219

DETERMINA 13 luglio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vigamox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1114/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società New Pharmashop S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Vigamox»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C (nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società New Pharmashop S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 045628017;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 aprile 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VIGAMOX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 045628017 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vigamox» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 luglio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A05220

DETERMINA 13 luglio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fluimucil», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1116/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società New Pharmashop S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Fluimucil»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C (nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società New Pharmashop S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 045463015;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 aprile 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FLUIMUCIL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per nebulizzatore e per istillazione endotracheobronchiale» 10 fiale 3 ml - A.I.C. n. 045463015 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fluimucil» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 luglio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A05221

DETERMINA 25 luglio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sodio Cloruro Baxter S.p.A. 0,9%», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina DG n. 1174/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF*)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società Baxter S.P.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sodio Cloruro Baxter S.p.A. 0,9%»;

Vista la domanda con la quale la società Baxter S.P.A. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 030942698 e n. 030942700;

Visto il numero di procedura VN2/2015/51;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 9 maggio 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SODIO CLORURO BAXTER S.p.A. 0,9%; nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«3000 ml» 4 sacche clearflex - A.I.C. n. 030942698 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«5000 ml» 2 sacche clearflex - A.I.C. n. 030942700 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sodio Cloruro Baxter S.p.A. 0,9%» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sodio Cloruro Baxter S.p.A. 0,9%» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Dsposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 25 luglio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A05222

DETERMINA 25 luglio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Crystalsol», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina DG n. 1175/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «»Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato conferma-

to Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società Baxter S.P.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Crystalsol»;

Vista la domanda con la quale la società Baxter S.P.A. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 045010028 e 045010016;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 9 maggio 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CRYSTALSOL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«1000 ml» 10 sacche in PO/PA - A.I.C. n. 045010028 (in base 10) - classe di rimborsabilità «C»;

«500 ml» 20 sacche in PO/PA - A.I.C. n. 045010016 (in base 10) - classe di rimborsabilità «C».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Crystalsol» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Crystalsol» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Dsposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 25 luglio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A05223

DETERMINA 25 luglio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dutasteride Cipla», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina DG n. 1176/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Cipla (EU) Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DUTASTERIDE CIPLA;

Vista la domanda con la quale la società Cipla (EU) Limited ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 042892024, 042892051, 042892012, 042892036 e 042892048;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 9 maggio 2018;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29 maggio 2018;

Vista la deliberazione n. 21 del 18 giugno 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DUTASTERIDE CIPLA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«0,5 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042892024 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,50; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,32.

Validità del contratto: ventiquattro mesi;

«0,5 mg capsule molli» 90 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042892051 (in base 10); classe di rimborsabilità: C;

«0,5 mg capsule molli» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042892012 (in base 10); classe di rimborsabilità: C;

«0,5 mg capsule molli» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042892036 (in base 10); classe di rimborsabilità: C;

«0,5 mg capsule molli» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042892048 (in base 10); classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Dutasteride Cipla» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dutasteride Cipla» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 25 luglio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A05208

DETERMINA 1° agosto 2018.

Esclusione del principio attivo misoprostolo dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione: «Dilatazione della cervice uterina nell'interruzione terapeutica della gravidanza in associazione a mifepristone». (Determina n. 1247/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visti i decreti del Ministro della salute del 17 novembre 2016 e del 31 gennaio 2017, con cui il prof. Mario Melazzini è stato rispettivamente nominato e confermato direttore generale dell'AIFA;

Visto il decreto del Ministro della salute del 28 settembre 2004 che ha istituito la commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1 comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la determinazione AIFA 4 novembre 2013, n. 945, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 2013 n. 269, che ha inserito il principio attivo misoprostolo nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della richiamata legge 23 dicembre 1996 n. 648, per l'indicazione: «Dilatazione della cervice uterina nell'interruzione terapeutica della gravidanza in associazione a mifepristone»;

Vista la determinazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 2014 n. 83 con la quale la società Exelgyn ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio, ed è stata definita la classificazione ai fini della rimborsabilità e della prescrizione del medicinale Misoone® (misoprostolo) per la seguente indicazione terapeutica: «interruzione medica della gravidanza a sviluppo intrauterino, in seguito all'uso del mifepristone, da attuarsi fino al 49° giorno di amenorrea. L'uso del misoprostolo è indicato negli adulti»;

Vista la determinazione AIFA del 15 febbraio 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 2016 n. 51, di riclassificazione del medicinale Misoone® (misoprostolo) per la sopracitata indicazione terapeutica;

Considerato che l'indicazione terapeutica autorizzata per il medicinale Misoone® (misoprostolo) è la medesima indicazione prevista nella richiamata determinazione AIFA 4 novembre 2013, n. 945, per il principio attivo misoprostolo;

Considerato, pertanto, che è venuto meno il requisito di mancanza di valida alternativa terapeutica autorizzata per l'indicazione terapeutica prevista dalla richiamata determinazione AIFA 4 novembre 2013, n. 945 e di dover provvedere, di conseguenza, a escludere il principio attivo misoprostolo dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Determina:

Art. 1.

Il principio attivo misoprostolo è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, di cui alla richiamata legge 23 dicembre 1996, n. 648 per l'indicazione terapeutica prevista dalla determinazione AIFA 4 novembre 2013, n. 945.

Art. 2.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A05240

DETERMINA 1° agosto 2018.

Esclusione del principio attivo misoprostolo dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione: «Induzione del travaglio di parto a termine». (Determina n. 1248/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visti i decreti del Ministro della salute del 17 novembre 2016 e del 31 gennaio 2017, con cui il prof. Mario Melazzini è stato rispettivamente nominato e confermato direttore generale dell'AIFA;

Visto il decreto del Ministro della salute del 28 settembre 2004 che ha istituito la commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Vista la determinazione AIFA 27 ottobre 2014, n. 1219, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 2014 n. 261, che ha inserito il principio attivo misoprostolo nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della richiamata legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione: «Induzione del travaglio di parto a termine»;

Vista la determinazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 2014 n. 52 con la quale la società Ferring S.p.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Mysodelle® per la seguente indicazione terapeutica: Mysodelle è indicato a partire dalla 36ª settimana di gestazione per l'induzione del travaglio in donne con cervice sfavorevole nelle quali l'induzione è indicata clinicamente;

Vista la determinazione AIFA 5 giugno 2017, n. 1065, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 2017 n. 150, che ha definito il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano Mysodelle® per l'indicazione terapeutica sopracitata;

Considerato che l'indicazione terapeutica autorizzata per il medicinale Mysodelle® (misoprostolo) è la medesima indicazione prevista nella richiamata determinazione AIFA 27 ottobre 2014, n. 1219, per il principio attivo misoprostolo;

Ritenuto, pertanto, che è venuto meno il requisito di mancanza di valida alternativa terapeutica autorizzata per l'indicazione terapeutica prevista dalla richiamata determinazione AIFA 27 ottobre 2014, n. 1219 e di dover provvedere, di conseguenza, a escludere il principio attivo misoprostolo dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Determina:

Art. 1.

Il principio attivo misoprostolo è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, di cui alla richiamata legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica prevista dalla determinazione AIFA 27 ottobre 2014, n. 1219.

Art. 2.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A05241

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 25 luglio 2018.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Provincia di Trento e dei consigli delle Province di Trento e Bolzano, fissate per il giorno 21 ottobre 2018. (Delibera n. 368/18/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del Consiglio del 25 luglio 2018;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;

Vista la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»;

Vista la delibera n. 22/06/CSP, del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Vista la delibera n. 243/10/CSP, del 15 novembre 2010, recante «Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali»;

Vista la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante «Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale», e successive modificazioni;

Visto lo Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, nel testo modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

Vista la legge della Provincia autonoma di Trento 5 marzo 2003, n. 2, recante «Legge elettorale provinciale», come da ultimo modificata dalla legge provinciale n. 1 del 22 gennaio 2018;

Vista la legge della Provincia autonoma di Bolzano del 19 settembre 2017, n. 14, recante «Disposizioni sull'elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale»;

Visto il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 21 del 3 maggio 2018 con il quale è stata fissata per il giorno 21 ottobre 2018 la data dei comizi per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia di Trento;

Visto il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 7928, del 4 maggio 2018, con il quale è stata fissata per il giorno 21 ottobre 2018 la data dei comizi per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano;

Considerato che per effetto dei suddetti decreti l'indizione dei comizi elettorali sarà formalizzata con appositi decreti presidenziali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige del 22 agosto 2018;

Considerato che l'imminente avvio delle campagne elettorali rende necessaria la tempestiva adozione delle disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Considerato che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di vigilanza è stata formalmente costituita e risulta operante a seguito della nomina del Presidente: il presente provvedimento viene dunque alla stessa trasmesso ai fini dell'adempimento dell'obbligo di consultazione previsto dall'art. 5 della citata legge;

Udita la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento a tutti i soggetti politici impegnati nelle competizioni elettorali, si applicano alla campagna per le elezioni del Presidente della Provincia di Trento e dei Consigli delle Province di Trento e Bolzano, fissate per il giorno 21 ottobre 2018, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 e dalla legge 23 novembre 2012, n. 215, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 205/18/CONS del 24 aprile 2018, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 10 giugno 2018».

2. I termini di cui all'art. 4, commi 1 e 2, e all'art. 12, comma 1, della delibera n. 205/18/CONS, del 24 aprile 2018, decorrono dalla data di inizio delle campagne elettorali.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi alle elezioni disciplinate dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010.

4. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

5. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

La presente delibera entra in vigore il giorno di inizio delle campagne elettorali.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e resa disponibile nel sito web dell'Autorità.

Roma, 25 luglio 2018

Il Presidente: CARDANI

Il Commissario relatore: MARTUSCIELLO

18A05242

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 30 luglio 2018.

Emanazione dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 6 commi 9, 10 e 11;

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e in particolare l'art. 2;

Visto lo statuto dell'Università Iuav di Venezia emanato con decreto rettorale 16 gennaio 2012 n. 19 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 26 del 1° febbraio 2012;

Visto il decreto rettorale 21 dicembre 2015 n. 492 con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro per la revisione della governance e della articolazione interna Iuav, il cui incarico è stato prorogato con decreto rettorale 13 dicembre 2017, n. 550;

Vista la delibera del 19 aprile 2017 con la quale il consiglio di amministrazione ha approvato il piano strategico dell'ateneo;

Vista la delibera dell'1 giugno 2018 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sulle modifiche allo statuto di ateneo proposte dal gruppo di lavoro;

Vista la delibera del 12 giugno 2018 con la quale il senato accademico ha:

approvato la proposta di modifiche allo statuto dell'Università Iuav;

sospeso le elezioni dei direttori dei dipartimenti Iuav e prorogato gli attuali direttori in carica secondo quanto previsto dall'art. 44 comma 3 dello statuto attualmente vigente, in attesa di acquisire il previsto parere sullo statuto da parte del Miur e di procedere con l'emanazione delle relative modifiche;

Vista la nota del 13 giugno 2018 prot. n. 37477 del 14 giugno 2018 con la quale è stato trasmesso il nuovo statuto di ateneo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il prescritto parere;

Vista la nota del 17 luglio 2018 assunta a prot. Iuav n. 46283 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso le proprie osservazioni relative alle modifiche statutarie dell'Università Iuav di Venezia;

Viste le delibere del 25 luglio 2018 con le quali il senato accademico ha deliberato di:

recepire le osservazioni e le richieste di modifica formulate dal Ministero;

integrare l'art. 29 «Scuola di dottorato» con un comma dedicato alle incompatibilità del direttore della scuola stessa;

adottare il testo del nuovo statuto;

approvare le norme elettorali per la costituzione degli organi di ateneo secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 5 del nuovo statuto;

Vista la nota del 25 luglio 2018 prot. n. 47470 con la quale il testo dello statuto dell'ateneo, così come emendato con la delibera di cui alla precedente premessa, è stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Considerato che lo statuto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* salvo casi di motivata urgenza definiti nel provvedimento di emanazione ai sensi dell'art. 35, comma 4, dello statuto stesso;

Rilevata la necessità e l'urgenza di procedere con la costituzione degli organi dell'ateneo secondo la nuova composizione nei tempi utili per l'approvazione della nuova offerta formativa per l'anno accademico 2019/2020;

Rilevato che è possibile avviare i procedimenti elettorali solo successivamente all'entrata in vigore del nuovo statuto e all'adozione della delibera di disattivazione del dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi e del dipartimento di architettura costruzione conservazione;

Rilevata l'opportunità di rispettare la pianificazione delle attività approvata dal senato accademico nella citata seduta del 25 luglio 2018 al fine di consentire la costituzione degli organi dell'ateneo secondo la nuova composizione e l'adozione delle relative delibere per la programmazione dell'offerta formativa e il proseguimento e sviluppo delle attività di ricerca;

Decreta:

Articolo unico

1. È emanato il nuovo statuto dell'Università Iuav di Venezia secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (allegato 1 di pagine 25).

2. Il nuovo statuto di ateneo entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e comunque, per quanto esposto nelle premesse, entro e non oltre il 10 settembre 2018.

3. Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero della giustizia – Servizio pubblicazione leggi e decreti per la prevista pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché per conoscenza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca- Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni di formazione superiore e agli organi e delle strutture dell'Università Iuav di Venezia.

4. Il servizio di staff del direttore e degli affari istituzionali è incaricato dell'esecuzione e della pubblicità del presente provvedimento che è registrato nel repertorio dei decreti e pubblicato nel sito web di ateneo.

Venezia, 30 luglio 2018

Il Rettore: FERLENGA

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Definizione, finalità istituzionali e principi di azione dell'Università

1. L'Università Iuav di Venezia, di seguito denominata Iuav o ateneo, è una comunità di docenti, studenti e personale tecnico e amministrativo costituita in ente pubblico di istruzione superiore, di ricerca e alta formazione a ordinamento speciale ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. L'ateneo è dotato di personalità giuridica e di autonomia normativa, organizzativa, finanziaria e gestionale, secondo quanto disposto dalla legge e dal presente statuto. L'autonomia dell'ateneo, nel rispetto dei principi dell'art. 33 della Costituzione italiana, è garanzia della libertà di apprendimento, di insegnamento e di ricerca.

3. L'ateneo è dedicato alle culture del progetto: come conoscenza, esercizio critico e attenzione alla complessità, responsabilità sociale e innovazione, con il fine di promuovere il progresso delle discipline dell'architettura e dell'ingegneria civile, delle arti, del design, del paesaggio, della pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale, della storia e della conservazione del patrimonio storico e artistico, della città e dell'ambiente costruito.

4. L'ateneo è luogo di elaborazione, trasmissione e apprendimento critico del sapere. Congiungendo organicamente didattica e ricerca, organizza e sviluppa la ricerca scientifica e assicura e coordina lo svolgimento dell'attività didattica in funzione della preparazione culturale e professionale degli studenti.

5. L'ateneo sviluppa e promuove la trasversalità e la contaminazione delle esperienze attraverso l'integrazione delle attività formative e di ricerca e favorisce l'interazione tra le culture con il contributo di tutta la comunità universitaria nel rispetto della libertà di ciascuno.

6. L'ateneo ha sede a Venezia e può istituire sedi e succursali in Italia e all'Estero, nei limiti della normativa vigente.

Art. 2.

Principi generali e di funzionamento

1. Per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, l'ateneo opera nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori e si ispira a principi di semplificazione, efficienza, efficacia e trasparenza.

2. L'organizzazione dell'ateneo, nell'unità dell'azione didattica e di ricerca, è improntata ai principi di democrazia, di pluralismo, di partecipazione, di sussidiarietà e di decentramento ed accoglie la distinzione tra attività di indirizzo e di controllo e attività di gestione.

3. L'ateneo garantisce pari opportunità nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera del personale, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione, fondata sull'orientamento sessuale, l'origine etnica, la lingua, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, le disabilità, le condizioni sociali e personali. Garantisce il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne e valorizza le differenze nel lavoro e nello studio. Promuove l'eguale rappresentanza di ciascun genere nella composizione e nomina degli organi dell'ateneo.

4. L'ateneo promuove l'accesso ai più alti gradi di studio e il loro completamento per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo ad una effettiva uguaglianza di opportunità.

5. L'ateneo favorisce la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo in modo tale da perseguire la qualità dei processi e delle relazioni, impegnandosi per l'eliminazione di ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

6. L'ateneo favorisce il progresso tecnologico e la trasmissione delle conoscenze contribuendo a progettare e a costruire le competenze scientifiche e professionali rispondenti alle esigenze dello sviluppo della società. Persegue la qualità più elevata dell'istruzione e della formazione; garantisce il diritto a un sapere aperto e critico e ad una preparazione adeguata all'inserimento sociale e professionale.

7. Per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ateneo e in attuazione dei principi di trasparenza e responsabilità dell'azione amministrativa, spettano agli organi di governo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, mentre spettano al direttore generale e ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

8. L'ateneo adotta la valutazione come processo sistematico per misurare il valore e la qualità delle attività di ricerca e di formazione, l'efficacia e l'efficienza dei servizi delle proprie strutture, l'adeguatezza dell'azione amministrativa, nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dagli organi accademici.

9. L'ateneo promuove procedure di autovalutazione e di valutazione esterna delle strutture e di tutto il personale, idonee a riconoscere e a valorizzare la qualità e il merito, a favorire il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali, e a modulare le risorse da attribuire alle strutture, attivando altresì sistemi premiali idonei a favorire una maggiore efficacia nelle proprie attività di ricerca, didattica e diffusione della cultura scientifica.

10. L'ateneo promuove misure che favoriscono la massima circolazione delle informazioni sui bandi e sulle facilities di ateneo nei riguardi di tutti i ricercatori interni potenzialmente interessati; prevede inoltre la definizione di regole attraverso cui tutti i ricercatori abbiano le medesime possibilità di accedere ai bandi e di elaborare e veder valutati i progetti.

11. L'ateneo prevede, per quanto possibile, risorse adeguate finalizzate a rendere possibile per i propri ricercatori la predisposizione di progetti di ricerca che possano validamente concorrere ai finanziamenti, internazionali, europei e nazionali.

12. L'ateneo finalizza le risorse disponibili sui progetti di ricerca, distinguendo chiaramente questi dalle altre attività di ricerca svolte mediante attribuzione di commesse da parte di soggetti esterni.

13. L'ateneo promuove tutte le azioni volte a garantire la sostenibilità in modo da minimizzare il proprio impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali, ad aumentare la coesione sociale e a ridurre le disuguaglianze al suo interno, a favorire la crescita culturale e il progresso economico sostenibile del territorio.

14. L'ateneo assume la programmazione triennale e il correlato bilancio pluriennale come strumento per il governo delle sue attività istituzionali, nel rispetto della legislazione vigente.

15. L'ateneo assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e formativi, anche attraverso l'attivazione di corsi di studio in collaborazione con atenei di altri Paesi per il conseguimento di titoli congiunti o multipli, la revisione dei curricula formativi e l'impiego diffuso di lingue diverse dall'italiano. Adotta strumenti tecnologici adeguati al fine di favorire la diffusione internazionale delle proprie attività formative. Sul piano internazionale persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di studenti e di personale anche sviluppando reti internazionali di ricerca.

16. L'ateneo, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, promuove e utilizza forme di cooperazione con altre Università ed Enti italiani e stranieri, pubblici e privati, con le imprese e le altre forze produttive, in conformità agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento, promuovendo l'inserimento dei propri studenti nella società e nel mondo del lavoro.

17. L'ateneo favorisce il dialogo all'interno della comunità universitaria e promuove il confronto con i soggetti esterni, anche attraverso il sito istituzionale o altri strumenti di comunicazione e di consultazione, garantendo la trasparenza dell'attività amministrativa e l'accessibilità delle informazioni.

18. L'ateneo promuove le attività culturali, sportive, ricreative e di supporto sociale del personale e degli studenti anche sostenendo le attività formative autogestite da questi ultimi.

19. L'ateneo promuove la residenzialità degli studenti e quella finalizzata alla mobilità dei docenti e dei ricercatori, in armonia con la peculiarità del contesto urbano veneziano.

20. L'ateneo mantiene e cura le relazioni con i propri laureati al fine di creare un'ampia comunità Iuav che favorisca la crescita dell'ateneo e la valorizzazione anche internazionale del suo nome.

21. L'ateneo tutela la propria memoria storica fin dalla sua formazione, assicurando la conservazione imparziale dei documenti autentici e garantendone affidabilità e fruizione.

Art. 3.

Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale

1. Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, l'ateneo ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esplica nei modi e secondo le forme previsti dall'ordinamento vigente. L'ateneo, in particolare, è legittimato a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto dell'ordinamento vigente.

2. L'ateneo, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, secondo quanto previsto al comma 1, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.

3. L'ateneo provvede, in particolare, sulla base della vigente legislazione, e secondo quanto previsto dai commi 1 e 2, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, alla realizzazione, gestione e fornitura di servizi integrativi, culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, di formazione e di aggiornamento professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno, nonché di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre Istituzioni pubbliche al riguardo.

TITOLO II

ORGANI DELL'ATENEO

Art. 4.

Organi dell'ateneo

1. L'ateneo opera come un sistema complesso e integrato di tutte le sue componenti e riflette al suo interno la distinzione fra attività di indirizzo, attività di gestione, di controllo e di valutazione.

2. Sono organi di indirizzo e di governo dell'ateneo:

a) il rettore;

b) il senato accademico;

c) il consiglio di amministrazione.

3. È organo di gestione dell'ateneo il direttore generale.

4. Sono organi di controllo e di valutazione delle attività:

a) il collegio dei revisori dei conti;

b) il nucleo di valutazione.

5. Sono organi consultivi e di garanzia dell'ateneo:

a) il senato degli studenti;

b) il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti.

6. Altri organi dell'ateneo sono:

a) il presidio della qualità;

b) il collegio di disciplina.

CAPO I

ORGANI DI GOVERNO

Art. 5.

Il Rettore

1. Il rettore rappresenta l'ateneo e ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'ateneo stesso. Assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione e ne promuove e coordina l'attuazione.

2. In particolare, il rettore:

a) ha la rappresentanza legale dell'ateneo;

b) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere e il consiglio del dipartimento nei casi previsti dall'art. 24, comma 6;

c) individua e nomina, dopo aver acquisito il parere del senato accademico, i componenti del consiglio di amministrazione;

d) propone al consiglio di amministrazione il conferimento dell'incarico di direttore generale, acquisito il parere del senato accademico;

e) emana i provvedimenti di nomina delle cariche istituzionali;

f) nomina il direttore della scuola di dottorato secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 4;

g) propone al consiglio di amministrazione, per l'approvazione, tenendo conto delle proposte e del parere del senato accademico:

il documento di programmazione triennale;

il bilancio unico di ateneo di previsione annuale e triennale;

il bilancio unico di ateneo di esercizio;

il piano strategico;

h) stipula, direttamente o attraverso un suo delegato, convenzioni e accordi in materia didattica, scientifica e culturale;

i) emana lo statuto e i regolamenti, nonché le loro modifiche;

l) stipula, direttamente o attraverso un suo delegato, i contratti per attività di insegnamento e di collaborazione alla didattica anche integrativa;

m) vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, esercitando funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento, così come sull'efficienza e la correttezza dell'azione amministrativa, garantendo trasparenza e promozione del merito;

n) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, trasmettendo gli atti al collegio di disciplina e formulando una motivata proposta in merito; avvia i provvedimenti in caso di violazione del codice etico e propone al senato accademico la sanzione da comminare, qualora la materia non ricada fra le competenze del collegio di disciplina; irroga i provvedimenti disciplinari della censura nei casi previsti dalla legge;

o) utilizza, nella propria azione di indirizzo e controllo, le risultanze del lavoro del nucleo di valutazione;

p) propone al senato accademico per la nomina i componenti del presidio della qualità di cui all'art. 17;

q) propone al senato accademico i docenti a cui affidare il coordinamento dei laboratori di ateneo di cui all'art. 21, comma 3;

r) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo, o che non sia espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;

s) convoca periodicamente, almeno una volta l'anno, un'assemblea della comunità universitaria, composta da tutto il personale docente e tecnico-amministrativo e dagli studenti, per un confronto sui programmi svolti e sulle prospettive. In preparazione dell'assemblea il rettore può istituire tavoli di discussione su tematiche specifiche.

3. Il rettore provvede, in caso di necessità e urgenza, ad adottare provvedimenti anche in materie di attribuzione di altri organi dell'ateneo a norma di legge o di statuto, sottoponendoli agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione.

4. Il rettore può optare, all'inizio dell'anno accademico, per una riduzione o esenzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al senato accademico e al consiglio del dipartimento.

Art. 6.

Elezione del rettore

1. Il rettore è eletto fra i professori ordinari in servizio presso le università italiane che abbiano optato o optino per il tempo pieno. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.

2. L'elettorato attivo spetta:

a) a tutti i professori ordinari, associati e ai ricercatori anche a tempo determinato;

b) ai componenti del senato degli studenti;

c) al personale tecnico e amministrativo, anche a tempo determinato, in misura ponderata pari al 30% dei voti espressi dall'elettorato di cui alla lettera *a)*, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo.

3. Le elezioni sono indette dal decano, dopo il centottantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato, che ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni dalla indizione e non oltre il 30 luglio. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano indice le elezioni entro trenta giorni dalla cessazione e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta e non oltre sessanta giorni dalla indizione. In tal caso le funzioni del rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal prorettore vicario.

4. Il rettore, nella prima votazione, è eletto a maggioranza assoluta dei voti equivalenti esprimibili, tenendo conto della ponderazione del voto espresso dal personale tecnico e amministrativo. Nella seconda e terza votazione a maggioranza assoluta dei voti equivalenti espressi, tenendo conto della ponderazione del voto espresso dal personale tecnico e amministrativo. In caso di mancata elezione si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Le votazioni sono valide qualora abbia partecipato al voto la maggioranza assoluta dell'elettorato di cui al comma 2, lettera *a)*.

5. Il rettore è proclamato eletto dal decano dell'ateneo ed è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca. Al rettore spetta una indennità di carica determinata, su proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione.

6. In caso di assenza o di impedimento del decano, l'elezione è indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, che provvede anche alla proclamazione.

Art. 7.

Il prorettore vicario e i delegati

1. Il rettore nomina, tra i professori ordinari dell'ateneo a tempo indeterminato e a tempo pieno, un prorettore vicario che lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento.

2. Il prorettore vicario partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico.

3. Il prorettore vicario può optare, all'inizio dell'anno accademico, per una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al rettore, al senato accademico e al consiglio del dipartimento.

4. La carica di prorettore vicario è incompatibile con ogni altra carica istituzionale dell'ateneo e degli Enti, pubblici e privati, a cui lo stesso partecipa.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore può avvalersi di delegati da lui scelti tra i docenti dell'ateneo e nominati con proprio decreto nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza. I delegati rispondono direttamente al rettore del loro operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza, i delegati possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'ateneo e possono essere invitati alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione. I delegati possono avere delega alla firma degli atti relativi agli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 8.

Il senato accademico

1. Il senato accademico è l'organo di rappresentanza della comunità universitaria. Esso contribuisce a elaborare le strategie dell'ateneo e concorre all'amministrazione generale dello stesso insieme agli altri organi di indirizzo e agli organi incaricati della gestione; esprime gli orientamenti della politica accademica e ne verifica il conseguimento, svolgendo un ruolo propulsivo. Esercita una funzione di coordinamento e di raccordo delle attività didattiche, formative e di ricerca, e delle relative strutture.

2. Il senato accademico formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti. Esprime pareri su tutte le materie ad esso sottoposte dal rettore o dal consiglio di amministrazione.

3. Il senato accademico esprime parere obbligatorio in merito a:

a) il documento di programmazione triennale di ateneo, previsto dalle leggi vigenti, che il rettore presenta al consiglio di amministrazione, indicando le priorità nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica;

b) il piano strategico di ateneo;

c) il bilancio unico di ateneo di previsione annuale e triennale e il bilancio unico di ateneo di esercizio;

d) il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, a maggioranza assoluta dei componenti;

e) il conferimento e la revoca dell'incarico di direttore generale;

f) l'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione;

g) l'individuazione dei componenti del nucleo di valutazione;

h) i criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;

i) i programmi edilizi dell'ateneo;

l) il regolamento del senato degli studenti

4. Il senato accademico delibera:

a) lo statuto e il regolamento generale di ateneo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione;

b) il regolamento didattico di ateneo, a maggioranza assoluta dei componenti, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentito il senato degli studenti;

c) il regolamento del dipartimento, acquisito il parere del consiglio di amministrazione;

d) gli altri regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compreso il regolamento del presidio della qualità, acquisito il parere del consiglio di amministrazione;

e) il codice etico;

f) la designazione, su proposta del rettore, dei componenti del collegio di disciplina;

g) la designazione, su proposta del rettore, dei componenti il presidio della qualità;

h) la designazione, su proposta del rettore, dei coordinatori dei laboratori di ateneo;

i) la irrogazione di sanzioni in caso di violazione del codice etico, su proposta del rettore e qualora la materia non ricada fra le competenze del collegio di disciplina;

l) in merito alle relazioni periodiche sull'attività didattica e di ricerca dei docenti;

m) le linee di indirizzo per la costituzione delle aree tematiche dei corsi di studio, dei cluster e delle unità di ricerca come indicato nell'art. 20, commi 3 e 5;

n) la stipula di protocolli e accordi generali d'intesa;

o) le convenzioni attuative di protocolli e accordi generali d'intesa e quelle aventi per oggetto collaborazioni di didattica e di ricerca, anche proposte dal dipartimento, nei casi e secondo le modalità? fissati dagli appositi regolamenti.

5. Il senato accademico, sulla base dei pareri e delle delibere del consiglio del dipartimento secondo quanto disposto dal presente statuto, propone al consiglio di amministrazione:

a) la programmazione e gli assetti didattici;

b) l'attivazione, modifica, disattivazione o soppressione di corsi, aree tematiche dei corsi di studio, laboratori di ateneo, centri di ricerca interateneo, scuole, sedi ed altre eventuali strutture didattiche e di ricerca;

c) la copertura di posti di professore e ricercatore;

d) la chiamata di professori e ricercatori.

6. Il senato accademico può proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Il decano dell'ateneo indice le votazioni dopo trenta giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia da parte del senato accademico e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni e non oltre sessanta giorni dalla indizione. Gli aventi diritto al voto sono determinati ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello statuto. La mozione di sfiducia nei confronti del rettoreè approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti equivalenti esprimibili, tenendo conto della ponderazione del voto espresso dal personale tecnico e amministrativo. La procedura di voto si svolge secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti del rettore, quest'ultimo cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del decano.

7. In caso di anticipata cessazione del rettore, il prorettore vicario assume la reggenza e il senato accademico opera in regime di ordinaria amministrazione.

Art. 9.

Composizione del senato accademico

1. Sono componenti del senato accademico:

a) il rettore;

b) il direttore del dipartimento;

c) il direttore della scuola di dottorato;

d) il direttore della sezione didattica del dipartimento;

e) il direttore della sezione ricerca del dipartimento;

f) tre docenti di ruolo eletti;

g) due rappresentanti degli studenti;

h) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.

2. Le modalità elettorali per i componenti di cui alle lettere *f)* e *h)* del comma 1 sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.

3. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale.

4. Il senato accademico è convocato dal rettore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri. Il senato accademico è comunque convocato almeno una volta ogni tre mesi.

Il senato accademico è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di ateneo.

5. Il senato accademico dura in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato dura due anni. Tutti i suoi componenti sono rinnovabili consecutivamente per una sola volta.

Art. 10.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo responsabile dell'indirizzo strategico, della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, e del controllo dell'attività amministrativa dell'ateneo. Esso svolge le sue funzioni attuando gli orientamenti della politica accademica e opera perseguendo la miglior efficienza e qualità delle attività istituzionali, nel rispetto dei criteri di efficacia, economicità e tutela del merito.

2. Il consiglio di amministrazione esprime parere obbligatorio in merito a:

a) lo statuto e il regolamento generale di ateneo e le relative modifiche, a maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) il codice etico e i regolamenti di cui al successivo Titolo IV nei termini in esso previsti.

3. Il consiglio di amministrazione delibera:

a) il documento di programmazione triennale di ateneo, previsto dalle leggi vigenti, sentite le proposte e il parere obbligatorio del senato accademico in ordine alle priorità nella destinazione e nella ripartizione delle risorse in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica;

b) il piano strategico di ateneo;

c) in merito alla proposta del rettore e sentito il senato accademico, il bilancio unico di ateneo di previsione annuale e triennale e il bilancio di ateneo di esercizio;

d) a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e le relative modifiche, sentito il senato accademico secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

e) i programmi edilizi dell'ateneo, sentito il senato accademico;

f) i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, acquisiti i pareri obbligatori del senato accademico e del senato degli studenti;

g) la programmazione annuale e triennale del personale, tenuto conto delle priorità e dei criteri stabiliti dal senato accademico;

h) l'avvio dei procedimenti per il reclutamento di personale docente e sulla proposta di chiamata da parte del dipartimento di professori e di ricercatori, acquisito il parere del senato accademico;

i) le convenzioni e i contratti anche conto terzi nei casi e secondo le modalità fissati dagli appositi regolamenti;

l) la copertura finanziaria delle iniziative e attività approvate dal senato accademico;

m) l'attivazione, la modifica, la disattivazione o soppressione di corsi, sedi, scuole, laboratori di ateneo, centri di ricerca interateneo e altre eventuali strutture di didattica e di ricerca, anche interuniversitarie, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico;

n) l'ammontare dell'indennità di carica del rettore e per la partecipazione agli organi di ateneo, ove compatibile con la normativa vigente, al nucleo di valutazione e al collegio dei revisori dei conti;

o) in assenza dei rappresentanti degli studenti, in materia di sanzioni disciplinari sui docenti, secondo quanto disposto dall'art. 18;

p) tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

4. Il consiglio di amministrazione inoltre:

a) conferisce e revoca l'incarico di direttore generale su proposta del rettore, acquisito il parere del senato accademico;

b) designa il componente effettivo, con funzioni di presidente, del collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 13;

c) designa i componenti del nucleo di valutazione, acquisito il parere del senato accademico.

Art. 11.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) tre componenti, di cui almeno due esterni all'ateneo;

c) un rappresentante individuato dal personale tecnico e amministrativo, anche esterno all'ateneo;

d) un rappresentante degli studenti.

Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale.

2. I componenti esterni del consiglio di amministrazione non possono appartenere ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai cinque anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.

3. Tutti i componenti di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, dovranno essere individuati, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne, mediante avviso pubblico, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale.

4. Per la loro individuazione il rettore emana un avviso pubblico contenente i requisiti professionali richiesti dal comma 3 e nomina una commissione di selezione. Il rettore, sulla base delle valutazioni effettuate dalla commissione di selezione, individua i componenti del consiglio di amministrazione e, dopo aver acquisito il parere del senato accademico, li nomina con proprio decreto.

5. Il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione è di tre anni, ad eccezione di quello del rappresentante degli studenti che è biennale, ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

6. Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria dal rettore almeno una volta ogni tre mesi. Può essere convocato in qualsiasi momento dal rettore o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

7. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti.

8. Le procedure per il funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di ateneo.

CAPO II

ORGANI DI GESTIONE

Art. 12.

Il direttore generale

1. Il direttore generale è l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione, e risponde dei relativi risultati. Il direttore generale:

a) è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa dell'ateneo;

b) cura l'attuazione dei programmi e definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire sulla base degli indirizzi strategici stabiliti dal consiglio di amministrazione;

c) valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti e degli uffici di staff sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal sistema di misurazione e valutazione della performance di ateneo;

d) verifica e controlla l'attività dei dirigenti e degli uffici di staff ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

e) partecipa agli organi di governo dell'ateneo secondo le norme del presente statuto;

f) fermo restando quanto disposto dall'art. 5, stipula i contratti dell'ateneo e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione rientranti nelle sue competenze ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

g) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi e gli atti che impegnano la spesa, rientranti nella sua competenza.

2. Il direttore generale presenta annualmente al consiglio di amministrazione, al senato accademico e al nucleo di valutazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.

3. L'incarico di direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, individuato tramite avviso pubblico e procedura idonea a garantire la massima trasparenza. L'incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai tre anni ed è rinnovabile.

4. Il direttore generale può nominare un vicario, scelto tra i dirigenti in servizio presso l'ateneo, che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o assenza.

CAPO III

ORGANI DI CONTROLLO E VALUTAZIONE

Art. 13.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di consulenza e di controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo.

2. Il collegio è composto da:

a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, designato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c) un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. Almeno due dei componenti effettivi del collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

4. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta. L'incarico di componente del collegio non può essere conferito a dipendenti dell'ateneo.

5. In caso di rinuncia o di cessazione di un componente effettivo subentra nel collegio il componente supplente che dura in carica fino alla designazione del nuovo componente effettivo.

6. In caso di rinuncia o di cessazione del presidente o di un componente effettivo il rettore provvede ad attivare le relative procedure di sostituzione. L'incarico dei nuovi componenti scade contestualmente a quello di coloro già in carica.

7. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono fissate dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 14.

Il nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione è l'organo dell'ateneo incaricato di verificare e valutare, coerentemente con gli orientamenti stabiliti a livello internazionale, gli indirizzi di legge e i criteri definiti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, l'attività di ricerca, la corretta gestione delle strutture e del personale, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance individuale e organizzativa.

2. Al nucleo di valutazione è attribuita la funzione di:

a) verifica della qualità ed efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalla commissione paritetica docenti-studenti;

b) verifica dell'attività di ricerca svolta dal dipartimento e complessivamente dall'ateneo;

c) verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di alta qualificazione;

d) organismo indipendente di valutazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Il nucleo svolge ogni altra attività a esso attribuita da specifiche norme e dai regolamenti di ateneo.

4. Il nucleo di valutazione è costituito da cinque componenti di cui:

a) quattro designati dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il senato accademico, tra studiosi ed esperti, in prevalenza esterni all'ateneo, di elevata qualificazione professionale in materia di procedure di valutazione e di controllo di gestione;

b) uno designato dal senato degli studenti nel proprio ambito.

5. Il presidente del nucleo di valutazione è designato dal consiglio di amministrazione tra i componenti di cui al comma 4, lettera *a).*

6. I componenti del nucleo di valutazione sono nominati con decreto del rettore, durano in carica tre anni ad eccezione del rappresentante degli studenti il cui mandato dura due anni e sono rinnovabili consecutivamente per una sola volta.

7. La carica di componente del nucleo di valutazione, compreso quanto previsto dall'art. 15 e dall'art. 38, è incompatibile con quella di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, di direttore e di direttore di sezione del dipartimento, di componente del presidio della qualità e di ogni altro organismo del sistema di assicurazione della qualità dell'ateneo, di coordinatore delle aree tematiche dei corsi di studio se costituite, di direttore della scuola di dottorato, di direttore della scuola di specializzazione. Del nucleo di valutazione non possono far parte il direttore generale e i dirigenti dell'ateneo.

8. L'ateneo assicura al nucleo l'autonomia operativa, il supporto tecnico e amministrativo, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

CAPO IV

ORGANI CONSULTIVI E DI GARANZIA

Art. 15.
Il senato degli studenti

1. Il senato degli studenti è organo collegiale di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale; ha funzioni propositive e di coordinamento delle rappresentanze studentesche ed è organo consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

2. Il senato degli studenti è composto da un numero massimo di venti studenti eletti in base alla numerosità degli iscritti a ciascun corso di laurea e di laurea magistrale dell'ateneo.

3. Le modalità di elezione e di funzionamento del senato degli studenti sono stabiliti dal regolamento del senato degli studenti di cui all'art. 33, comma 6.

4. I rappresentanti degli studenti negli organi e nelle strutture dell'ateneo nonché il presidente, il responsabile amministrativo e il vicepresidente del senato degli studenti di cui ai commi 5 e 8, sono nominati con decreto del rettore. Il senato degli studenti dura in carica due anni.

5. Al senato degli studenti spetta, in particolare:

a) eleggere, nel proprio ambito, il presidente e il responsabile amministrativo, nonché i rappresentanti degli studenti in senato accademico, in consiglio di amministrazione e nel consiglio di dipartimento;

b) esprimere parere obbligatorio su questioni comunque attinenti all'attuazione dei principi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari e del diritto allo studio, alla organizzazione dei servizi didattici, anche complementari, e di ogni altro servizio fornito dall'ateneo nell'interesse della componente studentesca;

c) designare i rappresentanti degli studenti nella commissione paritetica docenti-studenti di cui all'art. 28;

d) designare la componente studentesca nel comitato unico di garanzia;

e) designare il rappresentante degli studenti nel nucleo di valutazione;

f) designare i rappresentanti degli studenti nel comitato per lo sport universitario.

Sulle questioni indicate alla lettera *b)*, il senato degli studenti può avanzare proposte agli organi competenti per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica.

Svolge inoltre ogni altra funzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo.

6. Le cariche di rappresentante degli studenti in senato accademico, in consiglio di amministrazione, nel consiglio di dipartimento, nella commissione paritetica docenti-studenti, nel nucleo di valutazione e nel presidio della qualità di ateneo sono tra loro incompatibili.

7. Ai componenti il senato degli studenti è garantita la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

8. Il presidente può designare un vice-presidente tra i componenti il senato degli studenti che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

9. Il senato degli studenti può istituire un ufficio di presidenza composto dal presidente, dal vicepresidente, dal responsabile amministrativo e dai tre rappresentanti degli studenti negli organi di governo dell'ateneo.

Art. 16.

Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti.

1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione della differenza tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere e orientamento sessuale e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni. Il comitato vigila altresì che non siano intraprese azioni di vessazione (mobbing) all'interno dell'ateneo.

2. La composizione del comitato è stabilita dal regolamento generale di ateneo.

3. Le funzioni del comitato indicate al comma 1 sono integrate con quelle previste dalla legislazione vigente in materia, adeguando altresì, ove prescritto dalla legge, la denominazione dell'organo.

4. Al comitato, nella composizione definita dal regolamento generale di ateneo, è attribuita la funzione di assistere gli studenti nell'esercizio dei loro diritti, ricevendo anche eventuali reclami o doglianze. Il comitato ha diritto di compiere accertamenti e riferire al rettore o al direttore generale i quali adottano gli atti di competenza. Gli studenti hanno diritto, a loro richiesta e se consentito dall'ordinamento giuridico, all'anonimato e i loro nomi, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

5. Il funzionamento del comitato è disciplinato da un apposito regolamento.

CAPO V

ALTRI ORGANI

Art. 17.

Il presidio della qualità

1. Il presidio della qualità è un organo dell'ateneo con funzioni di promozione della cultura della qualità delle attività formative, di ricerca e di terza missione, di consulenza agli organi di governo di ateneo sulle tematiche inerenti le politiche della qualità, di monitoraggio dei processi di assicurazione della qualità e di supporto nella loro attuazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il presidio della qualità:

a) promuove la cultura della qualità attraverso il coinvolgimento responsabile di tutti gli attori del sistema di assicurazione interna della qualità;

b) definisce gli strumenti e le procedure per l'assicurazione della qualità dell'ateneo e ne verifica l'applicazione e l'efficacia;

c) programma le attività formative nell'ambito dell'assicurazione della qualità;

d) coordina le attività di autovalutazione e accreditamento dei corsi di studio e dell'ateneo;

e) affianca i responsabili operativi nelle procedure di assicurazione interna della qualità;

f) assicura il corretto flusso informativo tra tutti gli attori coinvolti nel sistema di assicurazione interna della qualità;

g) riferisce periodicamente agli organi e alle strutture di governo dell'ateneo sullo stato delle azioni relative all'assicurazione interna della qualità mettendo in evidenza le criticità e gli scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato.

3. I componenti del presidio della qualità sono designati dal senato accademico su proposta del rettore tra il personale dell'ateneo in un numero massimo di sette di cui almeno cinque tra i docenti dell'ateneo individuati dal consiglio del dipartimento. La composizione del presidio della qualità è integrata con il presidente del senato degli studenti, o suo delegato, e con un rappresentante dei dottorandi individuato dal consiglio della scuola di dottorato. Le funzioni di presidente del presidio sono assegnate ad un professore a tempo pieno.

4. I componenti del presidio della qualità sono nominati con decreto del rettore, durano in carica tre anni ad eccezione del rappresentante degli studenti il cui mandato dura due anni e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta.

5. Le funzioni di componente del presidio della qualità sono incompatibili con quelle di direttore di dipartimento, componente del senato accademico, componente del consiglio di amministrazione, componente del nucleo di valutazione, componente della commissione paritetica docenti-studenti o di altri organismi del sistema di assicurazione della qualità.

6. Il funzionamento del presidio della qualità è stabilito da un apposito regolamento approvato dal senato accademico, acquisito il parere del consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Il collegio di disciplina

1. Il controllo disciplinare sui docenti è affidato a un collegio di disciplina composto da un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore, tutti in regime di tempo pieno, nonché da due professori ordinari supplenti.

2. Il collegio è presieduto dal professore ordinario titolare il quale, insieme ad almeno uno dei supplenti, è eletto tra i docenti dell'ateneo sulla base delle procedure e modalità definite da un apposito regolamento di funzionamento. Gli altri componenti sono designati dal senato accademico, su proposta del rettore, tra i docenti di altri atenei. Qualora nessuno dei docenti dell'ateneo presenti la propria candidatura anche questi sono designati con la stessa procedura prevista per i docenti esterni.

3. I componenti del collegio sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati consecutivamente per una sola volta.

4. Il collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio; pertanto in caso di procedimenti a carico di professori ordinari il collegio sarà composto esclusivamente da professori ordinari subentrando, al professore associato e al ricercatore, i due professori ordinari supplenti ed in caso di procedimenti a carico di professori associati, al ricercatore subentrerà uno dei professori ordinari supplenti.

5. Il collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal rettore secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 2, lettera *n)* e, uditi il rettore o un suo delegato nonché il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito un parere conclusivo entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendolo al consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di amministrazione, in assenza della rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del collegio di disciplina infligge la sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante ricevuto.

7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 6 non intervenga entro centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione.

8. Qualora il procedimento disciplinare riguardi il rettore, esso è avviato dal decano dell'ateneo che opera secondo quanto previsto al comma 5 e ne assume le funzioni.

TITOLO III

ARTICOLAZIONE DELL'ATENEO PER LA DIDATTICA E LA RICERCA

Art. 19.

Le strutture dell'ateneo per la didattica e la ricerca

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca, l'ateneo è articolato nelle seguenti strutture:

a) Dipartimento di ateneo per la didattica e la ricerca «Culture del Progetto» (di seguito definito Dipartimento);

b) scuola di dottorato;

c) scuole di specializzazione e centri di ricerca interateneo, ove costituiti.

2. Nell'osservanza di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di sviluppo e programmazione del sistema universitario, le modalità per la richiesta di istituzione di nuove strutture didattiche e di ricerca sono determinate dal presente statuto e, per quanto non definito, sono precisate dal regolamento generale di ateneo.

Art. 20.

Organizzazione della didattica e della ricerca

1. L'attività formativa dell'ateneo è articolata in corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, master di primo e di secondo livello, corsi di dottorato, corsi di formazione post-laurea, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, corsi di formazione post-laurea e tutti gli altri corsi attivabili secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono coordinati da un docente dell'ateneo secondo quanto disposto all'art. 25 e dal regolamento del Dipartimento e possono essere aggregati per area tematica.

3. Le aree tematiche dei corsi di studio sono intese come raggruppamenti liberi di discipline omogenee e sono istituite con delibera del senato accademico su proposta del Dipartimento. Il funzionamento delle aree tematiche è definito dal regolamento del Dipartimento.

4. L'attività di ricerca dell'ateneo è svolta sia nell'ambito dei cluster di ateneo, delle unità di ricerca o di altre forme di aggregazione sia in forma individuale.

5. I cluster sono intesi quali strutture della ricerca di natura interdisciplinare finalizzata a progetti di ricerca di durata pluriennale che prevedano la collaborazione con enti, società e imprese. Le unità di ricerca costituiscono forme di aggregazione interne all'ateneo che consentano l'integrazione di competenze e interessi scientifici e metodologici disciplinari o interdisciplinari. I centri di studio o di ricerca dell'ateneo sono assimilati alle unità di ricerca.

6. Le linee di indirizzo per la costituzione delle aree tematiche dei corsi di studio, dei cluster, delle unità di ricerca e di tutte le altre forme di aggregazione per la ricerca sono definite dal senato accademico.

7. I cluster, le unità di ricerca e tutte le altre forme di aggregazione per la ricerca sono costituiti con delibera del Dipartimento.

Il funzionamento e la composizione dei cluster, delle unità di ricerca e di tutte le altre forme di aggregazione sono definiti dal regolamento del Dipartimento.

8. Ai cluster e alle unità di ricerca possono partecipare anche i docenti a contratto, gli assegnisti, i dottorandi e il personale tecnico, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Dipartimento.

Art. 21.

Dipartimento «culture del progetto»

1. Il Dipartimento «culture del progetto» è una articolazione organizzativa dell'ateneo per lo svolgimento delle funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative, compresi i master universitari, i corsi di perfezionamento e le attività di formazione continua, permanente e ricorrente, nonché di quelle ad esse strettamene correlate o accessorie. Il Dipartimento può collaborare allo sviluppo e organizzazione delle attività formative e di ricerca delle altre strutture dell'ateneo e concorre alla realizzazione delle politiche per la qualità di ateneo.

2. Il Dipartimento è articolato in due sezioni di:

coordinamento della ricerca, a cui è assegnato il compito di promuovere, organizzare e gestire le attività di ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;

coordinamento della didattica, a cui è assegnato il compito di promuovere, organizzare e gestire i corsi di studio.

3. Sono articolazioni del Dipartimento anche i laboratori di ateneo e l'infrastruttura di ricerca strategica per lo sviluppo della ricerca dipartimentale o altre attività assimilabili a quest'ultima che si formino su finanziamenti mirati di origine nazionale o internazionale.

I laboratori di ateneo contribuiscono allo sviluppo e supporto delle attività didattiche, formative e di ricerca e sono funzionalmente collocati nel Dipartimento in base alla loro attività prevalente. I principi organizzativi dei laboratori dell'ateneo sono definiti dal regolamento di funzionamento del Dipartimento. Ogni laboratorio è coordinato da un docente nominato dal rettore, su proposta del dipartimento e sentito il senato accademico, e può dotarsi di uno specifico regolamento interno approvato dal consiglio di Dipartimento.

4. Il Dipartimento, nell'ambito del bilancio unico di ateneo e per le risorse ad esso assegnate, ha autonomia gestionale e amministrativa nelle forme e nei limiti previsti dalla legge secondo le procedure operative previste dai regolamenti di ateneo.

5. Il Dipartimento, secondo le modalità previste dal presente statuto, concorre alla programmazione di ateneo predisponendo il piano delle necessità di reclutamento di professori e ricercatori sulla base dei punti organico messi a disposizione e delle politiche di sviluppo dei settori scientifico-disciplinari per la didattica e la ricerca e avanza agli organi di governo dell'ateneo la proposta per l'avvio dei procedimenti per la copertura di posti di professore e ricercatore e la conseguente chiamata.

6. Al Dipartimento afferiscono tutti i professori e i ricercatori dell'ateneo e fanno ad esso riferimento tutti gli assegnisti di ricerca e i professori a contratto, nonché i visiting professors (visiting researchers).

7. Al Dipartimento è assicurata una dotazione di personale tecnico e amministrativo, di mezzi e di strutture adeguati all'esercizio dei propri compiti.

8. Il Dipartimento disciplina il proprio funzionamento mediante l'adozione di un apposito regolamento, che deve essere approvato dal senato accademico previo parere del consiglio di amministrazione.

Art. 22.

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento: il direttore, il consiglio e i direttori di sezione.

Art. 23.

Il direttore di dipartimento

1. Il direttore rappresenta il Dipartimento e in qualità di responsabile del suo funzionamento ne convoca e presiede il consiglio di cui cura l'esecuzione delle rispettive delibere.

2. Il direttore è eletto dal consiglio di Dipartimento fra i professori ordinari a tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti in quella successiva. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. Le votazioni sono valide qualora abbia partecipato al voto la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

3. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

4. Le modalità e le procedure per l'elezione del direttore del Dipartimento sono definite dal regolamento generale di ateneo.

5. Il direttore può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al rettore.

6. Il direttore può designare tra i professori a tempo pieno un vicedirettore che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento. Il vicedirettore è nominato con decreto del rettore.

7. Il direttore del Dipartimento è componente di diritto del senato accademico.

8. La carica di direttore è incompatibile con quella di rettore, di prorettore, di delegato del rettore, di direttore di sezione, coordinatore di area tematica o di cluster, di direttore di scuola di specializzazione e di direttore della scuola di dottorato, di componente del nucleo di valutazione e del presidio della qualità.

Art. 24.

Il consiglio di Dipartimento

1. Il consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.

Il consiglio, sulla base delle proposte delle sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca per le rispettive competenze, delibera:

a) il piano dell'offerta formativa;

b) la proposta da sottoporre al senato accademico per l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione di corsi, aree tematiche dei corsi di studio e laboratori di ateneo;

c) l'attribuzione delle responsabilità didattiche ai docenti del Dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati;

d) l'ordinamento didattico e il regolamento didattico dei corsi di studio;

e) i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;

f) il regolamento di funzionamento del Dipartimento da sottoporre all'approvazione del senato accademico;

g) il piano delle necessità di reclutamento di professori e ricercatori sulla base dei punti organico messi a disposizione e delle politiche di sviluppo dei settori scientifico-disciplinari per la didattica e la ricerca da sottoporre al senato accademico;

h) la proposta per l'avvio dei procedimenti per la copertura di posti di professore e ricercatore;

i) la proposta di chiamata di professori e ricercatori;

l) in merito alle relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti;

m) in merito ai congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica;

n) l'istituzione, l'attivazione o la disattivazione dei cluster, delle unità di ricerca o di ogni altra forma di aggregazione per la ricerca;

o) le proposte per la stipula di contratti e convenzioni inerenti all'attività di ricerca, di formazione e di servizio anche per conto terzi nei casi e secondo le modalità? fissati dagli appositi regolamenti;

p) la proposta per la nomina dei docenti a cui attribuire il coordinamento dei laboratori di ateneo da sottoporre al rettore;

q) la proposta dei docenti da nominare quali componenti del presidio della qualità da sottoporre al rettore.

Il consiglio di Dipartimento:

a) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;

b) vigila sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca;

c) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Università.

2. Fanno parte del consiglio di Dipartimento:

a) il direttore;

b) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;

c) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo individuato tra quello assegnato funzionalmente al Dipartimento con le modalità previste dal regolamento generale di ateneo;

d) sei rappresentanti degli studenti eletti dal senato degli studenti nel proprio ambito secondo quanto disposto dal regolamento del senato degli studenti.

Partecipa alle sedute del consiglio di Dipartimento il responsabile amministrativo della segreteria del Dipartimento con funzioni consultive e di verbalizzazione.

3. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l'attività del personale docente, e in particolare per quelle relative alle lettere *h)*, *i)*, *l)* e *m)* del comma 1 del presente articolo, il consiglio di Dipartimento delibera nella composizione ristretta prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti di ateneo. Gli studenti, il personale tecnico e amministrativo e le altre componenti partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle concernenti le persone dei professori e dei ricercatori compreso il piano di cui alla lettera *g)* del comma 1.

4. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il direttore del Dipartimento può adottare provvedimenti per le materie di competenza del Dipartimento stesso.

Tali atti sono sottoposti a ratifica da parte del consiglio del Dipartimento nella prima seduta utile.

5. Il consiglio di Dipartimento è convocato dal direttore almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

6. Il consiglio di Dipartimento, nella sua configurazione di consiglio di ateneo, è convocato in accordo col direttore ed è presieduto dal rettore in tutti i casi in cui si debba pronunciare su piani, programmi e strategie generali dell'ateneo.

Art. 25.

Le sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca

1. Il Dipartimento è articolato in sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca di cui fanno parte tutti i docenti afferenti al Dipartimento stesso.

2. Ciascuna sezione ha un direttore eletto dal consiglio del Dipartimento tra i professori ordinari a tempo pieno del Dipartimento. L'elezione dei direttori di sezione avviene con le stesse modalità e contestualmente a quella del direttore di Dipartimento, secondo le procedure definite dal regolamento generale di ateneo.

3. Il direttore di ciascuna sezione è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta. È componente di diritto del senato accademico.

4. Ciascun direttore di sezione collabora con il direttore del Dipartimento e con i delegati del rettore incaricati di specifiche attività attinenti all'offerta formativa e alla ricerca e con il presidio di qualità di ateneo per quanto attiene alla gestione del Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento e degli altri processi di certificazione della qualità.

5. All'organizzazione, gestione e monitoraggio delle specifiche attività di competenza di ciascuna sezione di cui ai successi articoli 26 e 27 sovrintende un specifico gruppo di lavoro permanente composto:

per la sezione di coordinamento della didattica dal direttore della sezione e da tutti i coordinatori dei corsi di laurea triennale e di laurea magistrale;

per la sezione di coordinamento della ricerca, dal direttore della sezione, da una rappresentanza dei coordinatori dei cluster, da una rappresentanza delle unità di ricerca e delle altre forme di aggregazione per la ricerca, se istituite, secondo le modalità definite dal regolamento del Dipartimento.

I coordinatori dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono individuati dal consiglio di Dipartimento su proposta dei docenti afferenti ai rispettivi corsi di studio e sono nominati con decreto del direttore del Dipartimento.

I coordinatori dei cluster, delle unità di ricerca e delle altre forme di aggregazione per la ricerca sono individuati dal consiglio di Dipartimento tra i docenti dell'ateneo su proposta degli aderenti e sono nominati con decreto del direttore di dipartimento.

6. La carica di direttore di sezione è incompatibile con quella di rettore, di prorettore, di delegato del rettore, di direttore di Dipartimento, di direttore di scuola di specializzazione, di direttore di scuola di dottorato, di cluster, di area tematica se costituita, di centro o di laboratorio, di componente del nucleo di valutazione e del presidio della qualità.

Art. 26.

Sezione di coordinamento della didattica

1. La sezione didattica, anche avvalendosi dei servizi amministrativi dell'ateneo, coordina, programma e promuove le attività dei corsi di studio compresi i master universitari, i corsi di perfezionamento e le attività di formazione continua, permanente e ricorrente; monitora la qualità degli stessi; sostiene i processi di orientamento, di tutorato, di tirocinio, di inserimento nel mondo del lavoro.

2. Nell'ambito della sezione è istituita la commissione paritetica docenti-studenti di ateneo di cui all'art. 28.

3. La sezione, attraverso il direttore e il gruppo di lavoro permanente, cura e predispone per l'approvazione:

a) la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle attività didattiche e formative compreso il calendario e gli orari delle attività didattiche, l'utilizzazione degli spazi e ogni altro argomento riguardante il funzionamento dei corsi di studio;

b) la proposta di istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio e delle aree tematiche;

c) il miglioramento continuo delle attività formative;

d) la predisposizione delle parti di propria competenza del manifesto annuale degli studi;

e) l'attribuzione dei compiti e degli incarichi didattici ai professori e ai ricercatori;

f) la convalida dei titoli universitari e il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero;

g) la proposta di utilizzo dei fondi assegnati al Dipartimento per la didattica nel rispetto delle linee e dei criteri definiti dal senato accademico;

h) le proposte di convenzioni e di contratti di didattica nei casi e secondo le modalità fissati dagli appositi regolamenti.

4. La sezione di coordinamento della didattica trasmette annualmente al consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività svolta e sui punti di forza e debolezza dell'offerta formativa evidenziando i criteri e le priorità per la programmazione dei posti di ruolo docente.

Art. 27.

Sezione di coordinamento della ricerca

1. La sezione di coordinamento della ricerca coordina, promuove, sostiene, organizza, verifica le attività di ricerca e di terza missione del Dipartimento anche avvalendosi dei servizi amministrativi dell'ateneo.

2. La sezione, attraverso il direttore e il gruppo di lavoro permanente, cura e predispone per l'approvazione:

a) la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle attività di ricerca in tutte le sue caratterizzazioni, compresa quella individuale svolta dai docenti;

b) la creazione di un ambiente di ricerca e di formazione alla ricerca il più ricco possibile di opportunità, anche attraverso lo sviluppo di rapporti internazionali e la promozione della mobilità;

c) lo sviluppo e l'attuazione di forme di incentivazione del merito e della qualità;

d) l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per la ricerca;

e) le proposte di convenzioni e di contratti di ricerca nei casi e secondo le modalità fissate dagli appositi regolamenti;

f) la proposta di istituzione, attivazione, disattivazione o soppressione di cluster, unità di ricerca e di altre forme di aggregazione per la ricerca.

3. La sezione di coordinamento della ricerca trasmette annualmente al consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività svolta e sui punti di forza e debolezza della ricerca evidenziando i criteri e le priorità per la programmazione dei posti di ruolo docente.

Art. 28.
La commissione paritetica docenti-studenti

1. Nell'ambito della sezione didattica del Dipartimento è istituita la commissione paritetica docenti-studenti.

2. La commissione ha la finalità di contribuire al miglioramento dei servizi forniti agli studenti. In particolare:

a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, della organizzazione didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti e di supporto al diritto allo studio;

b) formula pareri sull'attivazione, soppressione o disattivazione di corsi di studio;

c) individua indicatori per la valutazione dei risultati dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti e li propone al nucleo di valutazione;

d) redige annualmente una relazione sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti, formulando pareri ed eventuali proposte per il miglioramento della didattica, che trasmette al senato accademico e al nucleo di valutazione.

3. La commissione è composta da cinque docenti e cinque studenti. I docenti, e tra essi il presidente, sono designati dal consiglio del Dipartimento su proposta del direttore della sezione didattica; gli studenti sono individuati dal senato degli studenti.

4. I componenti della commissione sono nominati con decreto del rettore e durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato dura due anni.

5. Il funzionamento della commissione paritetica docenti-studenti è disciplinato dal regolamento del Dipartimento.

Art. 29.
Scuola di dottorato

1. La scuola di dottorato ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire tutte le attività relative ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso l'ateneo con lo scopo di assicurare alta formazione alla ricerca e per fornire, anche a livello internazionale, le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionali di alta qualificazione.

2. I corsi di dottorato sono istituiti e attivati con delibera del consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico, sentito il consiglio della scuola.

3. Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola. Il direttore rappresenta la scuola nei rapporti interni ed esterni, coordina e sovrintende alle attività della scuola e presiede il consiglio.

4. Il direttore è un professore ordinario a tempo pieno dell'ateneo eletto dal consiglio della scuola tra i suoi componenti. É nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

5. La carica di direttore della scuola di dottorato è incompatibile con quella di rettore, di prorettore, di delegato del rettore, di direttore del dipartimento e di direttore di sezione, di direttore di scuola di specializzazione, di componente del nucleo di valutazione e del presidio della qualità.

6. Il direttore può designare tra i professori a tempo pieno dell'ateneo componenti del consiglio della scuola un vice-direttore che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento. Il vicedirettore è nominato con decreto del rettore.

7. Le procedure per il funzionamento e la costituzione degli organi della scuola sono fissate dal regolamento di ateneo sui corsi e le scuole di dottorato.

8. L'ateneo costituisce e garantisce un'adeguata struttura di supporto amministrativo e tecnico per lo svolgimento delle attività della scuola.

Art. 30.
Le scuole di specializzazione

1. Le scuole di specializzazione sono strutture didattiche anche interateneo che curano lo svolgimento e l'organizzazione di attività didattiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.

2. Le scuole di specializzazione sono istituite e attivate con delibera del consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico, su proposta del Dipartimento anche in accordo con altri atenei.

3. Sono organi delle scuole di specializzazione:

a) il direttore;

b) il consiglio della scuola.

4. Il direttore è un professore di prima fascia o, in caso di motivato impedimento, di seconda fascia eletto dal consiglio della scuola tra i suoi componenti. È nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

5. Il consiglio della scuola è composto da:

a) il direttore;

b) tutti i docenti dell'ateneo responsabili di un incarico di insegnamento nel corso di specializzazione della scuola salvo verifica delle incompatibilità definite dallo statuto;

c) un rappresentante degli specializzandi, eletto tra gli studenti iscritti regolarmente al corso di specializzazione.

6. Le procedure per il funzionamento e la costituzione degli organi della scuola sono fissate dal regolamento di ateneo di funzionamento delle scuole di specializzazione.

Art. 31.
Le strutture operative e le fondazioni universitarie

1. L'ateneo si può avvalere di strutture operative e fondazioni per svolgere attività strumentali a sostegno dei suoi scopi istituzionali.

2. Le relazioni tra queste strutture e l'ateneo, relativamente agli strumenti e ai meccanismi di controllo, rispondono alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 32.
Il sistema bibliotecario e documentale di ateneo

1. Le strutture bibliotecarie e documentali costituiscono il sistema bibliotecario e documentale di ateneo che persegue le finalità di promuovere e sviluppare, in forme integrate e coordinate, le attività di acquisizione, trattamento, conservazione, produzione e diffusione dell'informazione bibliografica e documentale, di supporto alle attività didattiche e di ricerca svolte presso l'ateneo.

2. Le modalità organizzative e funzionali del sistema bibliotecario e documentale di ateneo sono definite da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

TITOLO IV
AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 33.
Regolamenti di ateneo e delle strutture

1. L'attività e l'organizzazione dell'ateneo sono disciplinate dallo statuto, dai regolamenti di ateneo e delle singole strutture, dal Codice etico e dalle altre norme di rango legislativo che hanno carattere generale e sono compatibili con il suo specifico ordinamento.

2. Il regolamento generale di ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento degli organi di governo, nonché le procedure elettorali degli organi dell'ateneo e delle rappresentanze, con esclusione di quelle per le quali sia specificatamente disposto dallo statuto o si faccia rinvio a uno specifico regolamento. È deliberato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, ed è emanato con decreto del rettore, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla normativa vigente.

3. Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi, delle scuole e delle eventuali altre attività formative istituiti presso l'ateneo ai sensi della vigente normativa. È deliberato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentito il senato degli studenti, ed è emanato con decreto del rettore con le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina la gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità. Definisce gli ambiti di autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa delle strutture per la didattica e per la ricerca nonché dei centri di servizio e dei sistemi di ateneo. È deliberato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il senato accademico, ed è emanato con decreto del rettore.

5. Il regolamento del Dipartimento disciplina il funzionamento del Dipartimento, delle sue sezioni, dei corsi di studio, delle aree tematiche dei corsi di studio, dei cluster, delle unità di ricerca e delle altre forme di aggregazione della ricerca e della commissione paritetica docenti-studenti. È deliberato dal senato accademico, su proposta del consiglio di Dipartimento e sentito il consiglio di amministrazione.

6. Il regolamento del senato degli studenti disciplina i criteri e le modalità di elezione, convocazione e funzionamento del senato degli studenti e dell'ufficio di presidenza di cui all'art. 15, nonché quelli relativi alle cariche interne e alle rappresentanze studentesche negli organi dell'ateneo, compresi quelli di governo, previste dalla legge e dal presente statuto. Il regolamento definisce anche le regole generali per la programmazione, l'organizzazione, il finanziamento e la gestione delle attività culturali promosse dal senato stesso o proposte dagli studenti dell'ateneo. Esso è deliberato dal senato degli studenti, sentito il senato accademico, ed è emanato con decreto del rettore.

7. I regolamenti inerenti esclusivamente all'attività economico-finanziaria dell'ateneo e i regolamenti in materia di personale sono deliberati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

8. Tutti i regolamenti sono emanati con decreto del rettore e pubblicati sul sito web di ateneo.

9. Tutti i regolamenti, se non è diversamente stabilito, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione.

Art. 34.

Codice etico

1. Il codice etico della comunità universitaria promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'ateneo. Le norme in esso contenute sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di tutela dei diritti relativi alla proprietà intellettuale.

2. È deliberato dal senato accademico a maggioranza dei componenti, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, ed è emanato con decreto del rettore.

3. L'accertamento di violazioni del codice etico, fatte salve le prerogative e le competenze connesse ai procedimenti disciplinari, nel rispetto del principio della gradualità e della proporzionalità, porta all'irrogazione delle seguenti sanzioni:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto con deposito degli atti nel fascicolo personale dell'interessato. Nel caso di recidiva o rilevanza della violazione o delle responsabilità derivanti dalla posizione occupata dall'interessato è prevista per lo stesso l'impossibilità di ricoprire incarichi istituzionali per un periodo di tre anni dalla comminazione della sanzione.

4. Nel rispetto del principio del contraddittorio, l'accertamento della violazione e la decisione in merito all'irrogazione della sanzione spettano al senato accademico, su proposta del rettore.

5. Le procedure di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e i rapporti tra procedimento disciplinare e violazione del codice etico sono definiti all'interno del codice etico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 in materia di procedimenti disciplinari.

6. L'ateneo può adottare un unico codice etico e di comportamento contenente le regole a cui devono conformarsi e attenersi tutte le categorie di personale coinvolte.

Art. 35.

Modifiche, emanazione ed entrata in vigore dello statuto

1. L'iniziativa di modifica dello statuto spetta al rettore, al senato accademico o al consiglio di amministrazione.

2. Possono proporre modifiche allo statuto il consiglio di Dipartimento, il consiglio della scuola di dottorato e, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti. Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le modifiche dello statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del senato accademico, sentito il consiglio di Dipartimento e, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Lo statuto e le relative modifiche, sono emanati con decreto del rettore e, salvo casi di motivata urgenza definiti nel provvedimento di emanazione, entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

5. Entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche dello statuto, ai sensi di quanto previsto al comma 2, gli organi di governo dell'ateneo e quelli delle strutture per la didattica e la ricerca di cui al Titolo III, deliberano le modifiche dei regolamenti di rispettiva competenza al fine del necessario adeguamento dei relativi dispositivi alle modifiche statutarie stesse.

TITOLO V

NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

Art. 36.

Validità delle sedute degli organi collegiali

1. Le sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono validamente costituite se è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

2. Le sedute degli altri organi collegiali sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti coloro che abbiano prodotto motivata e tempestiva giustificazione scritta, salvo diverso quorum previsto dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti per particolari deliberazioni.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che sia altrimenti disposto a norma di legge o di statuto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 37.

Rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali

1. I docenti e il personale tecnico e amministrativo designati o eletti negli organi collegiali previsti dallo statuto possono essere rinnovati consecutivamente una sola volta.

2. Le rappresentanze degli studenti negli organi collegiali previsti dallo statuto sono rinnovate ogni due anni e il relativo mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

3. Il procedimento di rinnovo degli organi deve essere completato prima della loro scadenza. I titolari di cariche accademiche e i componenti degli organi collegiali possono rimanere in carica dopo la scadenza del proprio mandato per non più di quarantacinque giorni secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

4. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

5. L'organo collegiale opera a tutti gli effetti anche in caso di incompleta composizione, a condizione che il numero dei componenti non ancora designati o eletti non superi un terzo dei componenti totali.

Art. 38.

Incompatibilità e decadenza

1. La condizione di docente a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di tutte le cariche accademiche previste dallo statuto e comporta la decadenza dalle stesse nel caso in cui siano già ricoperte al ricorrere della suddetta condizione. Sono cariche accademiche ai sensi del presente statuto le cariche di: rettore, prorettore, componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione e del collegio di disciplina nonché di direttore della scuola di dottorato, direttore di Dipartimento, direttore di sezione del Dipartimento e di presidente del presidio della qualità. Prima di presentare la propria candidatura per l'elezione ovvero di accettare la designazione per una carica accademica, il professore con regime di impiego a tempo definito deve dichiarare di optare, qualora eletto, per il regime di impiego a tempo pieno, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo.

2. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e per il direttore di Dipartimento, i direttori di sezione della didattica e della ricerca del Dipartimento e il direttore della scuola di dottorato limitatamente al senato stesso;

b) essere componenti di altri organi dell'ateneo salvo che del consiglio di Dipartimento e del senato degli studenti;

c) ricoprire il ruolo di direttore delle scuole di specializzazione;

d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e nell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.

3. Le funzioni di rappresentante del personale tecnico amministrativo nei diversi organi di governo, consultivi, di garanzia e di rappresentanza sindacale sono incompatibili tra loro.

4. Il titolare di una carica, salvo giustificato motivo, decade dal mandato conferito qualora la sua assenza si protragga per un periodo continuativo superiore a tre mesi in caso di organo monocratico e per più di tre sedute consecutive in caso di componente degli organi collegiali.

Art. 39.

Indennità di carica

1. Il consiglio di amministrazione stabilisce le indennità di carica e i compensi per la partecipazione agli organi dell'ateneo di cui al Titolo II e per l'espletamento di funzioni istituzionali previste dallo statuto nei limiti previsti dalla normativa vigente e secondo i criteri e le modalità disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. I titolari di più cariche, per le quali sia prevista la corresponsione di indennità, sono tenuti ad optare per una sola di esse.

3. L'assenza del titolare di una carica, protratta per un periodo continuativo superiore a tre mesi, determina la sospensione della relativa indennità e l'assegnazione della stessa al vicario, ove esista, fino al rientro in servizio del titolare.

Art. 40.

Interpretazioni

1. Nello statuto:

a) per «professori», s'intendono i professori ordinari, associati e a tempo determinato;

b) per «docenti», s'intendono i professori di prima e di seconda fascia, i professori a tempo determinato ed i ricercatori, a tempo indeterminato e a tempo determinato;

c) per «ricercatori», s'intendono anche gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;

d) con l'espressione «personale tecnico e amministrativo», s'intende tutto il personale dipendente non docente dell'ateneo di ogni area funzionale e categoria, compresa quella dirigenziale;

e) con l'espressione «personale», s'intende il personale docente e il personale tecnico e amministrativo.

Art. 41.

Inizio dell'anno accademico, decorrenza e durata dei mandati

1. L'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo, a meno di diverse indicazioni legislative nazionali.

2. Tutti i mandati delle cariche accademiche e negli organi previsti dal presente statuto, compreso quello del direttore della scuola di specializzazione e della scuola di dottorato, hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico.

3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di componente di un organo collegiale designato con procedura elettorale, il titolare subentrante, anche in caso di elezioni suppletive, completa il mandato del componente cessato. Lo scorcio di mandato conta, ai fini della non rieleggibilità, se supera la metà del mandato ordinario.

4. Per tutte le cariche elettive dell'ateneo, salvo che non siano esplicitamente previste dallo statuto norme diverse, non è ammessa l'eleggibilità per più di due mandati consecutivi. Per ciascuna carica la rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo almeno pari alla durata di un intero mandato. Tali norme non si applicano ai coordinatori dei corsi di studio, delle aree tematiche dei corsi di studio se costituite, dei cluster, delle unità di ricerca e delle altre forme di aggregazione per la ricerca.

5. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

Art. 42.

Norme transitorie

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto si procede alla disattivazione, con delibere degli organi di governo, del Dipartimento di «architettura, costruzione, conservazione» e del Dipartimento di «progettazione e pianificazione in ambienti complessi» i cui docenti e attività di didattica e di ricerca confluiscono nel Dipartimento «culture del progetto». Conseguentemente si procede all'assegnazione e trasferimento delle relative e necessarie risorse economiche, di supporto amministrativo e degli spazi utili allo svolgimento delle funzioni di competenza del Dipartimento «culture del progetto».

Alla conclusione del procedimento tutti i docenti e tutti i corsi di studio afferiscono al Dipartimento «culture del progetto».

2. Entro lo stesso termine indicato al comma 1 si procede alla costituzione degli organi del dipartimento, del senato accademico e del consiglio di amministrazione secondo la composizione prevista dal presente statuto e alla costituzione o nomina di tutti quelli per i quali è prevista una diversa composizione o modalità di costituzione.

3. Fino alla disattivazione del dipartimento di «architettura, costruzione, conservazione» e del dipartimento di «progettazione e pianificazione in ambienti complessi» e alla costituzione dei nuovi organi accademici indicati al precedente comma 2 restano in carica gli organi esistenti al momento dell'entrata in vigore dello statuto. Ciascun organo esercita anche le funzioni conferite per statuto all'organo corrispondente.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 ed entro dieci giorni dalla sua scadenza, il rettore provvede con proprio provvedimento allo scioglimento del Dipartimento di «architettura, costruzione, conservazione» e del Dipartimento di «progettazione e pianificazione in ambienti complessi». Con altro provvedimento e nel medesimo termine avvia i procedimenti, compresi quelli elettorali, per la costituzione o la nomina degli organi indicati al comma 2. Le elezioni debbono essere tenute entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

5. In prima applicazione, qualora non siano già state approvate le modifiche al regolamento generale di ateneo, al regolamento del senato degli studenti e al regolamento della scuola di dottorato, le norme elettorali per la costituzione degli organi accademici e per l'elezione delle rappresentanze delle diverse componenti accademiche e degli studenti negli organi collegiali previsti dal presente statuto sono deliberate dal senato accademico in carica al momento dell'emanazione dello statuto stesso.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato sono considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore del presente statuto.

7. Restano confermati fino alla loro naturale scadenza i mandati del rettore e degli organi per i quali il presente statuto non modifica la composizione in carica al momento dell'entrata in vigore dello statuto.

8. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto restano applicabili, per quanto compatibili, i regolamenti previgenti.

18A05247

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Vanda 17», «Vanda 29» e «Vanda 44».

Estratto determina AAM/AIC n. 96/2018 del 18 luglio 2018

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

VANDA 17, VANDA 29, VANDA 44.

2. Il titolare dell'autorizzazione dell'immissione in commercio è Vanda Omeopatici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Solferino n. 10, 00044 Frascati (RM).

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determinazione devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determinazione e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determinazione.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determinazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/11846	VANDA 17	046458016	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	Acidum benzoicum 4 DH 3,75 ml Bryonia 10 DH 3,75 ml Colchicum autumnale 10 DH 3,75 ml Dulcamara 10 DH 3,75 ml Ledum palustre 8 DH 3,75 ml Lithium carbonicum 8 DH 3,75 ml Rhododendron 6 DH 3,75 ml Rhus toxicodendron 10 DH 3,75 ml	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6 - Contrada Fargione Z. I.97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12083	VANDA 29	046523015	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	Aconitum napellus 8 DH 4,29 ml Belladonna 8 DH 4,29 ml China 8 DH 4,29 ml Colchicum autumnale 8 DH 4,29 ml Hypericum perforatum 8 DH 4,29 ml Ledum palustre 8 DH 4,29 ml Arnica montana 9 CH 4,29 ml	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6 - Contrada Fargione Z. I.97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12015	VANDA 44	046521011	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	Plumbum metallicum 7 CH 3,33 ml Aurum metallicum 10 DH 3,33 ml Barium carbonicum 8 DH 3,33 ml Spigelia anthelmia 7 CH 3,33 ml Aconitum napellus 12 DH 3,33 ml Crataegus 10 DH 3,33 ml Sulfur 6 CH 3,33 ml Hamamelis virginiana 7 CH 3,33 ml Viscum album 10 DH 3,33 ml	Hering s.r.l. Viale dello Sviluppo 6 - Contrada Fargione Z. I.97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C

18A05243

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bosentan Zentiva»

Estratto determina n. 1118/2018 del 13 luglio 2018

Medicinale: BOSENTAN ZENTIVA.

Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.

La nuova indicazione terapeutica del medicinale:

«Bosentan Zentiva è anche indicato per ridurre il numero di nuove ulcere digitali in pazienti con sclerosi sistemica e ulcere digitali attive»;

è rimborsata come segue:

Confezioni:

«62,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 042243028 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 354,48.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 664,82.

«62,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 042243055 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 354,48.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 664,82.

«125 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 042243081 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 354,48.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 664,82.

«125 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 042243117 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 354,48.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 664,82.

Validità del contratto: 24 mesi.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - secondo quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche della determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bosentan Zentiva» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, pneumologo, dermatologo e reumatologo (RRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A05244

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Regolamento degli Organi del CNEL

Testo approvato dall'Assemblea il 12 luglio 2018 su proposta della Giunta per il regolamento del 5 luglio 2018.

(*Omissis*).

Art. 1.

Insediamento del Consiglio

1. Il Presidente convoca il Consiglio entroventi giorni dalla pubblicazione dei decreti di nomina dei Consiglieri nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. I Consiglieri esercitano i diritti previsti dalla legge e dai regolamenti e sono tenuti ai doveri del loro status dal giorno della prima riunione del Consiglio al giorno precedente la prima riunione della successiva consiliatura.

3. Nella prima seduta del Consiglio, il Presidente istituisce un seggio provvisorio formato da tre Consiglieri da lui nominati per lo svolgimento dell'elezione dei due vice Presidenti secondo le procedure dell'art. 3, comma 2, e del segretario dell'assemblea secondo le procedure dell'art. 3 comma 3.

4. Nella stessa seduta il Presidente istituisce la giunta per il regolamento, comunicando i nomi dei consiglieri che ne fanno parte, tenuto conto delle rappresentanze previste dalla legge.

5. Il Presidente dà comunicazione dell'avvenuto insediamento del Consiglio al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

Assemblea

1. L'assemblea è l'organo che esprime la volontà del Consiglio. L'assemblea è costituita validamente se sono presenti la metà più uno dei consiglieri in carica e delibera, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o dai regolamenti, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, non inferiore, comunque, a un terzo dei componenti in carica.

2. L'assemblea, oltre ad esercitare le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti, approva, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, in apposita sessione, il programma annuale di lavoro e i documenti di bilancio.

3. L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che, d'intesa con i vicepresidenti, ne stabilisce l'ordine del giorno, che viene comunicato al Consiglio di Presidenza.

4. L'assemblea è altresì convocata su richiesta motivata di un quarto dei Consiglieri in carica. In tal caso l'ordine del giorno è quello indicato nella richiesta di convocazione e la riunione deve essere convocata entrotre giorni dalla richiesta.

5. L'ordine del giorno di ciascuna assemblea è comunicato con avvisi telematici da inviarsi almeno sette giorni prima e, in via eccezionale, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Sono da considerare assemblee ordinarie, da convocarsi almeno una volta al mese, quelle convocate con avvisi inviati almeno sette giorni prima e assemblee straordinarie quelle convocate almeno tre giorni prima dell'adunanza.

6. Unitamente all'avviso di convocazione per l'assemblea sono inviati ai Consiglieri i documenti riguardanti l'ordine del giorno. Qualora, su una pronuncia, un Consigliere intenda proporre emendamenti può farlo inviandoli, di regola non oltre il terzo giorno che precede l'assemblea ordinaria, all'organismo incaricato di predisporre la pronuncia, il quale valuta in merito all'accoglibilità o meno dell'emendamento. In caso di valutazione negativa l'emendamento viene rimesso all'assemblea per una pronuncia definitiva. È fatta salva la possibilità di presentare emendamenti da parte di ciascun Consigliere durante l'assemblea.

7. L'assemblea può deliberare di iscrivere un dato argomento all'ordine del giorno della seduta successiva, su richiesta di almeno un decimo dei consiglieri in carica. Se la richiesta è presentata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti l'argomento è discusso nella medesima seduta.

8. I lavori della assemblea sono diretti dal Presidente il quale illustra l'ordine del giorno, concede la facoltà di parola, indice le votazioni e ne proclama i risultati.

9. Il Consigliere segretario procede agli accertamenti delle votazioni e annota - nominativamente su richiesta degli interessati - gli eventuali contrari e il numero degli astenuti, sovrintende alla redazione dei resoconti sommari delle sedute ed in generale ai lavori dell'assemblea, secondo le direttive del Presidente. Verifica, all'inizio dei lavori dell'assemblea l'esistenza del numero legale, comunica al Presidente l'esito e pone in approvazione il verbale della seduta precedente salvo che, in caso di urgenza, esso sia approvato a conclusione della seduta stessa.

10. La verifica del numero legale può essere richiesta da ogni Consigliere durante l'assemblea: qualora venisse constatata la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno o ai giorni successivi.

11. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Si adotta la votazione per appello nominale su richiesta di un decimo dei Consiglieri in carica. Lo scrutinio segreto è comunque adottato per le questioni personali e per le elezioni delle cariche o a richiesta di almeno un quarto dei consiglieri in carica.

12. Le sedute dell'assemblea del CNEL sono pubbliche. La forma e le modalità di tale pubblicità sono determinate dal Presidente del CNEL, sentito il Consiglio di Presidenza. A maggioranza assoluta dei suoi componenti, il CNEL può deliberare di riunirsi in seduta non pubblica. I pareri del CNEL relativi al semestre europeo e ai documenti di bilancio del Governo sono deliberati in seduta non pubblica, in quanto la pubblicità è assicurata dal procedimento parlamentare. Alle sedute di assemblea assistono il segretario generale e, su sua indicazione, i funzionari del CNEL che assicurano il necessario supporto in merito alla documentazione da esaminare.

13. Di ogni seduta si redige il resoconto sommario da cui risultino lo svolgimento, le conclusioni dei lavori e le pronunce approvate, col nome degli intervenuti. Il resoconto sommario è trasmesso ai Consiglieri con le modalità di cui al comma 6 e viene messo in approvazione nella seduta successiva. Nel caso in cui fossero pervenute richieste di integrazioni, il Consigliere segretario ne dà comunicazione all'assemblea. Sul resoconto sommario non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica o parlare per fatto personale. Il resoconto sommario è firmato dal Presidente e dal Consigliere segretario ed è reso disponibile nella intranet, salva la tutela della privacy ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., nonché del regolamento UE 679/2016 (GDPR, General Data Protection Regulation). Di ogni seduta è disposta la registrazione.

Art. 3.

Presidente, vice Presidenti e ufficio di Presidenza

1. Il Presidente rappresenta il CNEL ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dai regolamenti. Promuove, dirige e coordina l'attività del CNEL, d'intesa con il Consiglio di Presidenza.

Il Presidente, previo esame dell'ufficio di Presidenza, con la partecipazione del Presidente del Collegio dei revisori e valutato il parere del medesimo Collegio, presenta all'assemblea lo schema di bilancio di previsione, predisposto dal segretario generale nonché, su conforme parere dell'ufficio di Presidenza, eventuali e necessarie variazioni di bilancio compensative per l'approvazione.

Il Presidente, previo esame dell'ufficio di Presidenza, con la partecipazione del Presidente del Collegio dei revisori e valutato il parere del medesimo Collegio, presenta all'assemblea il rendiconto consuntivo per l'approvazione.

I vice Presidenti assistono il Presidente e lo sostituiscono nei casi di assenza o di impedimento anche temporaneo, nonché nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, della legge 936 del 1986. Esercitano, altresì, le funzioni loro delegate dal Presidente. Essi presiedono le commissioni istruttorie come previsto dalla legge e secondo le attribuzioni deliberate dal Consiglio di Presidenza.

2. I due vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. La votazione non si considera valida se due Consiglieri non raggiungono entrambi tale maggioranza in un primo scrutinio ed in un secondo scrutinio, quest'ultimo da tenersi nella stessa seduta. In caso di mancata elezione viene indetta una terza votazione nella quale ciascun Consigliere scrive sulla scheda un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti purché, per entrambi, tali voti non siano inferiori ad un terzo dei Consiglieri in carica.

3. Su proposta del Presidente, l'assemblea elegge tra i Consiglieri il segretario dell'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Nel caso di vacanza di un posto di vice Presidente si procede alla relativa elezione con la procedura prevista dal comma precedente, votando, fin dal primo scrutinio, un solo nome.

5. L'ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e dai due vice Presidenti ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti. L'ufficio di Presidenza può essere integrato con altri Consiglieri sulla base dei temi da trattare; i verbali dell'ufficio di Presidenza sono conservati dal segretario generale e resi disponibili nella intranet del CNEL, salva la tutela della privacy.

Art. 4.

Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente del CNEL ed è composto dai vice Presidenti e da otto Consiglieri, indicati, secondo criteri di rappresentatività, dalle componenti come individuate dall'art. 2 comma 1 della legge 30 dicembre 1986 n. 936 e successive modifiche e integrazioni. Partecipa, con funzioni di segretario, il Consigliere segretario dell'assemblea.

2. Il Consiglio di Presidenza è eletto dall'assemblea, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di tre quarti dei componenti presenti, sulla base di una lista sottoscritta da almeno il 51% dei componenti aventi diritto. L'assemblea può delegare, a maggioranza assoluta dei componenti, la nomina del Consiglio di Presidenza all'ufficio di Presidenza, che vi provvede nella sua prima riunione utile.

3. Il Consiglio di Presidenza ha compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività delle commissioni e degli altri organismi costituiti per l'attuazione dei compiti attribuiti al CNEL dalla legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni, da leggi specifiche e da accordi con altre istituzioni. Propone il programma annuale e attua il monitoraggio della sua esecuzione.

4. In caso di vacanza di uno o più posti nel Consiglio di Presidenza per le nomine suppletive si applica la procedura prevista al comma 2.

Art. 5.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti del CNEL è costituito da tre componenti di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti dei propri ruoli e due nominati dall'assemblea del CNEL, su proposta dell'ufficio di Presidenza, tra magistrati contabili in servizio o professori universitari in materie contabili o equiparate, aventi i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno il Presidente. Il collegio è nominato per la durata della consiliatura.

2. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni previste dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in quanto applicabili al CNEL, riferendone ai competenti organi del Ministero dell'economia e delle finanze nonché alla Presidenza del CNEL e all'assemblea.

3. Il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del collegio è stabilito sulla base di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 6.

Commissioni e altri organismi

1. Il Presidente del CNEL, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, previo parere del Consiglio di Presidenza, e in relazione al programma di attività, stabilisce il numero, non superiore a quattro, e le attribuzioni delle commissioni istruttorie di cui all'art. 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni. Definisce altresì la composizione della commissione dell'informazione, prevista dall'art. 16 della legge n. 936 del 1986, e degli altri organismi istituiti per legge, secondo le procedure di cui al successivo comma 2.

2. Le commissioni sono costituite da un numero di consiglieri non superiore a quindici. La composizione delle commissioni è definita dal Presidente del CNEL, sentiti i vicepresidenti, previo parere del Consiglio di Presidenza, in base ai criteri di rappresentatività delle componenti come individuate dall'art. 2 comma 1 della legge 30 dicembre 1986 n. 936 e successive modificazioni e integrazioni. La composizione delle commissioni e degli altri organismi è formalizzata con determinazione del Presidente del CNEL, che ne informa l'assemblea.

3. Il Presidente, sentiti i vicepresidenti e previo parere del Consiglio di Presidenza, può istituire, nell'ambito delle commissioni, organismi (Osservatori, Consulte etc.) in coerenza con le finalità istituzionali e in relazione al programma di attività. La composizione, le modalità di funzionamento e l'assegnazione alle Commissioni istruttorie degli organismi istituiti da convenzioni con enti e istituzioni pubbliche che prevedano o meno la partecipazione di soggetti esterni al CNEL sono definite, su parere conforme del Consiglio di Presidenza, con determinazione del Presidente che ne informa l'assemblea.

4. I Presidenti delle commissioni, sentiti i componenti della commissione stessa, provvedono alla designazione di un Consigliere coordinatore che coadiuva stabilmente il Presidente della commissione, agisce su sua delega e lo sostituisce in caso di assenza e impedimento. Il Presidente del CNEL informa l'assemblea dell'avvenuta designazione, comunicando i nomi dei coordinatori.

I Presidenti di commissione, sentito il Consiglio di Presidenza, nominano il relatore dei singoli atti, tra i Consiglieri componenti.

5. Le missioni dei Consiglieri sono autorizzate con determinazione dal Presidente, previo parere del Consiglio di Presidenza. Nel caso in cui per ragioni di urgenza - non fosse possibile acquisire l'avviso del Consiglio di Presidenza, l'autorizzazione viene concessa con atto del Presidente, da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile del medesimo Consiglio.

6. La Commissione dell'informazione, di cui all'art. 16 della legge n. 936 del 1986, provvede alla elezione dei due vice Presidenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

7. Ogni Consigliere, quando sia interessato a questioni deferite ad una commissione diversa da quella di appartenenza, può assistere alle sedute.

8. La partecipazione ai lavori di una commissione diversa da quella di appartenenza non ha effetti economici.

9. Il Consigliere, membro di una commissione o di altro organismo, impedito temporaneamente di partecipare ai lavori, può delegare, ad ogni effetto, altro Consigliere, previa comunicazione scritta al Presidente o Coordinatore. In caso di temporaneo impedimento di un Consigliere, è consentita la partecipazione attraverso modalità telematiche.

10. Nelle riunioni delle commissioni e dei gruppi di lavoro, i Consiglieri possono essere assistiti da tecnici di una organizzazione rappresentata al CNEL senza oneri per il CNEL.

11. Allo svolgimento delle sedute delle commissioni si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali previste per l'assemblea, ivi comprese quelle relative ai resoconti sommari.

Art. 7.

Regolamenti e giunta per il regolamento

1. Il Consiglio adotta i propri regolamenti con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza è richiesta per ogni loro modifica.

2. La giunta per il regolamento è presieduta dal Presidente del CNEL, ed è composta da dieci Consiglieri, indicati dalle componenti cui all'art. 2 della legge 936 del 1986 e successive modificazioni e integrazioni. La composizione della giunta è definita con determinazione del Presidente che ne informa l'assemblea. Il Presidente può delegare le proprie funzioni di Presidente della giunta per il regolamento ad uno dei suoi componenti.

3. La Giunta per il regolamento esamina preliminarmente ogni questione relativa alla materia regolamentare e alle connesse questioni giuridiche ed eventuali contenziosi; ne riferisce alla prima assemblea utile.

4. Ciascun consigliere può presentare proposte di modifica ai regolamenti che sono rimesse all'esame della giunta.

5. Nel caso in cui i Regolamenti, adottati con le modalità di cui ai commi precedenti, concernano materie contemplate dal comma 2 dell'art. 20 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, i medesimi sono tempestivamente inviati, con una relazione illustrativa, dal Presidente del CNEL al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'approvazione prevista dall'art. 20 della stessa legge.

6. I Regolamenti e le loro modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel sito del CNEL.

Art. 8.

Programma ed attività

A. Programma.

1. Il programma annuale di attività è predisposto dal Presidente del CNEL, su proposta del Consiglio di Presidenza, secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 3. Il Presidente illustra e sottopone il programma all'approvazione dell'assemblea.

2. Le Commissioni o gli altri organismi possono proporre che un determinato argomento sia inserito nel programma, specificando il tipo di pronuncia o di iniziativa che ritengano doversi adottare.

3. Il programma comprende:

le attività connesse all'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 10 e 10-*bis* della legge n. 936 del 1986, nonché da convenzioni con altri enti e istituzioni;

le attività consultive e di iniziativa di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 936 del 1986;

le attività della commissione dell'informazione previste dall'art. 16 e le altre attività previste dall'art. 17 della legge n. 936 del 1986.

B. Pareri.

4. Il Presidente, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, assegna ad una commissione, ad altro organismo o direttamente all'assemblea l'istruttoria dei pareri da rendersi ai sensi della legge n. 936 del 1986. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al comma 8, lettera *c)* dell'art. 8, nonché quelle previste dagli articoli 9 e 10.

5. Qualora sia fissato un termine dall'organo che ha fatto la richiesta, il Presidente del CNEL può chiedere, se necessario, che venga concessa una proroga entro la quale assicura che sia emesso il parere.

C. Iniziativa legislativa

6. L'iniziativa legislativa di cui al punto *i)* dell'art. 10 della legge n. 936 del 1986 viene attivata mediante la presentazione al Presidente del CNEL, da parte di una commissione o di altro organo del CNEL, della proposta di uno schema di disegno di legge formulato in articoli, accompagnato da una apposita relazione illustrativa.

7. Il Presidente o un relatore delegato, illustra i contenuti dello schema di disegno di legge approvato dalla commissione o organo istruttorio e dal Consiglio di Presidenza, all'assemblea.

8. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Le eventuali posizioni discordanti sono riportate nella relazione illustrativa.

9. In assenza del voto favorevole di cui al comma precedente, l'assemblea a maggioranza dei presenti può deliberare che lo schema di disegno di legge venga presentato al Governo e alle camere in forma di osservazioni e proposte ai sensi dell'art. 12 della legge n. 936 del 1986.

10. I disegni di legge di iniziativa del CNEL sono trasmessi dal suo Presidente al Presidente del Consiglio dei ministri per la successiva presentazione alle camere. Della trasmissione vengono informati i Presidenti delle Camere.

D. Osservazioni e proposte

11. In materia di contributi all'elaborazione della legislazione di cui all'art. 10 lettera *g)* della legge n. 936 del 1986, si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo. I testi approvati sono inviati a Parlamento, Governo e regioni.

E. Altre iniziative: rapporti, relazioni, studi ed indagini

12. Per l'istruttoria di atti di particolare rilievo, la commissione istruttoria può convocare in audizione soggetti specifici ed assicura il contraddittorio con le amministrazioni interessate, ove sia prevista un'attività di valutazione. Le amministrazioni pubbliche, gli enti, le società, le associazioni e organizzazioni di rappresentanza conferiscono al CNEL - ove richiesti - i dati e le elaborazioni necessarie per l'attività degli organi. Il segretariato generale redige, di propria iniziativa e/o su sollecitazione degli organi, rassegne giuridiche, raccolte di dottrina, di studi e documentazione funzionale all'istruttoria di temi di cui al programma di attività. Previo parere dell'ufficio di Presidenza, può predisporre libri verdi e libri bianchi, a supporto degli organi.

F. Archivio delle nomine

13. La commissione dell'informazione procede, secondo quanto previsto all'art. 16, comma 2, lettera *f)* della legge 30 dicembre 1986 n. 936, alla formazione e all'aggiornamento di un archivio degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive al fine della pubblicazione annuale a cura del CNEL secondo le modalità di cui ai successivi commi.

14. La commissione dell'Informazione procede alla individuazione delle organizzazioni delle categorie produttive rappresentate negli organismi pubblici, informandone l'assemblea.

15. Il Presidente del CNEL invita le organizzazioni così individuate a trasmettere entro il 31 ottobre di ogni anno l'elenco degli organismi pubblici nei quali ha proposto o designato propri rappresentanti con l'indicazione dei relativi nominativi ed a comunicare le eventuali variazioni in corso di anno.

16. I dati così raccolti vengono archiviati presso il CNEL secondo le direttive della commissione dell'informazione con riferimento agli organismi pubblici (col relativo ambito territoriale), alle categorie produttive, alle organizzazioni rappresentate e ai singoli nominativi e quindi memorizzati su supporto informatico.

17. La commissione può procedere alla verifica e alla integrazione dei dati trasmessi, chiedendo direttamente informazioni ai singoli organismi pubblici.

18. I dati raccolti nell'archivio vengono pubblicati annualmente e possono comunque essere richiesti da chi vi abbia interesse.

Art. 9.

Procedure semplificate

1. Il Presidente valuta se adottare, per particolari e motivate ragioni di urgenza, procedure semplificate rispetto a quelle previste nell'art. 8, convocando per la deliberazione il Consiglio di Presidenza, salvo ratifica dell'assemblea nella prima seduta utile. Le eventuali posizioni difformi espresse in assemblea vengono rese pubbliche sul sito web istituzionale, ove richiesto.

Art. 10.

Procedure rafforzate

1. Il CNEL, su proposta del Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, può adottare una procedura istruttoria rafforzata, attraverso una o più delle seguenti modalità:

a. consultazione degli organi delle associazioni rappresentate al CNEL;

b. consultazione aperta a tutte le associazioni, anche a quelle non rappresentate al CNEL, competenti nelle materie da trattare;

c. consultazione pubblica aperta a tutti i cittadini, attraverso il sito web istituzionale.

2. Il segretariato generale redige rassegne delle osservazioni pervenute, nel quadro della documentazione istruttoria da sottoporre all'assemblea.

Art. 11.

Comitato economico e sociale europeo, regioni ed enti locali

1. Nell'ambito del programma di attività, l'assemblea del CNEL dedica apposite sessioni all'esame dei pareri resi dal comitato economico e sociale europeo e, su proposta del Presidente e sentito il Consiglio di Presidenza, valuta la presa in considerazione di eventuali osservazioni e proposte correlate. È sempre consentita la partecipazione dei membri del comitato economico e sociale europeo alle assemblee del CNEL, a cui vengono inviati tutti gli atti deliberati dal Consiglio.

2. Nell'ambito del medesimo programma di attività, l'assemblea del CNEL dedica apposite sessioni all'esame dei principali atti di programmazione economica e finanziaria delle regioni, promuovendo altresì accordi di collaborazione con le singole regioni, la conferenza stato - regioni, la conferenza delle regioni e delle province autonome e le atre conferenze su tematiche specifiche in campo economico e sociale. Il CNEL sviluppa altresì le tematiche relative alle politiche territoriali degli enti locali, invitando ai propri lavori anche i rappresentanti di UPI, ANCI ed UNCEM.

Art. 12.

Associazioni e organizzazioni rappresentative di interessi collettivi e diffusi

1. Ai lavori delle commissioni del CNEL possono essere invitati associazioni e organizzazioni rappresentative di interessi collettivi e diffusi.

Art. 13.

Segretariato generale

1. Il segretario generale è preposto ai servizi del CNEL ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti, anche sulla base della direttiva generale sull'azione amministrativa del Presidente e in attuazione del documento di programma di cui all'art. 8.

2. Le attribuzioni degli uffici dirigenziali generali sono definite con determinazione del Presidente, su proposta del segretario generale, sentito l'ufficio di Presidenza e con deliberazione dell'assemblea.

3. Il segretario generale sovraintende all'attività del segretariato generale e informa ad ogni seduta l'ufficio di Presidenza sulle attività degli uffici in attuazione del programma; informa altresì, periodicamente o su richiesta, il Consiglio di Presidenza, secondo i principi della leale collaborazione.

18A05248

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 20 luglio 2018 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Ariane Juzen, Console generale del Regno del Belgio in Roma.

18A05251

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-183) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.